




Presa in Carico e Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati

Vademecum Operativo



Presa in Carico e Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati

Vademecum Operativo

Ottobre 2025



Manuscript completed in Ottobre 2025

Neither the European Union Agency for Asylum (EUAA) nor any person acting on behalf of the EUAA is responsible for the use that might be made of the information contained within this publication.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025

© European Union Agency for Asylum (EUAA), 2025

Cover photo/illustration: Group hands on top of each other of diverse multi-ethnic and multicultural people. Diversity people. Concept of teamwork community and cooperation. Diverse culture. Racial equality. Oneness, melita, © Adobe Stock, 2025.

<https://stock.adobe.com/mt/images/group-hands-on-top-of-each-other-of-diverse-multi-ethnic-and-multicultural-people-diversity-people-concept-of-teamwork-community-and-cooperation-diverse-culture-racial-equality-oneness/392674954>

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. For any use or reproduction of photos or other material that is not under the EUAA copyright, permission must be sought directly from the copyright holders.

Indice

Indice	4
Lista delle abbreviazioni.....	6
Introduzione	8
1. Diritti e Tutele dei minori stranieri non accompagnati.....	10
2. Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.....	13
3. Attori e funzioni nell'accoglienza dei MSNA	17
3.1. Ministero dell'Interno	17
3.1.1.Il DCSCIA - Ufficio seconda accoglienza e minori stranieri non accompagnati	17
3.1.2.Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) ...	18
3.1.3.Le Prefetture.....	18
3.1.4.L' autorità di pubblica sicurezza – Il Questore.....	19
3.2. Il Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti.....	19
3.3. I Servizi Sociali dei Comuni.....	20
4. Diagrammi di flusso sul sistema di allocazione dei MSNA in accoglienza ..	22
5. Procedure di presa in carico dei MSNA.....	24
5.1. Procedure di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio sul territorio.....	24
5.2. Procedura di presa in carico dei MSNA giunti a seguito di sbarco	31
6. Procedure e prassi di prima accoglienza dei MSNA	38
6.1. Tabella di procedure di primo inserimento	38
6.2. Tabella di azioni interne al progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA	46
7. Il trasferimento dei MSNA in accoglienza SAI.....	56
8. La Procedura Dublino per i MSNA richiedenti asilo	57
8.1. Gli articoli 6 e 8 del Regolamento UE n. 604/2013	58
8.2. L'articolo 17.2: clausola discrezionale	59
8.2.1.Alcuni esempi di applicazione del regolamento Dublino	60
8.3. La procedura Dublino in dettaglio - Outgoing	61
8.3.1.La procedura Dublino in sintesi e raccomandazioni utili	67
8.4. La procedura Dublino - Incoming	68

APPROFONDIMENTI.....	71
Identificazione di MSNA.....	71
Accertamento dell'età.....	72
Primo colloquio	74
Valutazione del superiore interesse (BIA) e definizione del percorso amministrativo.	75
Cartella personale/sociale	76
Rilascio del permesso di soggiorno	77
L'accesso alla procedura di protezione internazionale	78
Il ruolo del tutore.....	80
Le indagini familiari ⁰	82
La transizione alla maggiore età e la conversione del permesso di soggiorno	84
La richiesta di parere.....	84
Prosieguo amministrativo	87
La tratta di esseri umani.....	88
Vulnerabilità psicologico-psichiatrica ⁰	97
Affidamento Familiare per MSNA	99
Quali sono i compiti della famiglia/persona affidataria?.....	100
A chi occorre segnalare il minore tutelato per una eventuale procedura di affido?	100
Chi viene coinvolto nella procedura di affido?	101
È previsto un contributo per le famiglie affidatarie?.....	101
Diritto alla salute	101
Diritto all'istruzione	102
L'iscrizione anagrafica	104
INFORMAZIONI UTILI IN PILLOLE	106
Fondi per l'accoglienza dei MSNA: riferimenti normativi e circolari	106
Il SIM: cos'è e a cosa serve	107
I MSNA coinvolti nei procedimenti penali.....	108
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	111
Elenco delle tabelle	114
Elenco delle figure.....	115





Lista delle abbreviazioni

Term	Definition
AG	Autorità Giudiziaria
ASL/ASP	Azienda Sanitaria Locale/Provinciale
BIC	Best Interests of the Child / Superiore interesse del minore
CAS	Centri di accoglienza straordinaria
CPIA	Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
DG	Direzione Generale
D.L.	Decreto-legge
DLCI	Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.O.	Dipartimento Pari Opportunità
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EE.LL.	Enti Locali
FF.OO.	Forze dell'ordine
IF	Indagini familiari



Term	Definition
L.	Legge
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
MSNA	Minori Stranieri non Accompagnati
OIM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PEI	Progetto Educativo Individualizzato
SAI	Sistema di Accoglienza e Integrazione
SC	Servizio Centrale SIPROIMI/SAI
SSN	Sistema Sanitario Nazionale
TM	Tribunale per i Minorenni
UD	Unità Dublino
UE	Unione Europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
USMAF	Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera





Introduzione

Nell'ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, il 29 luglio 2014, è stata istituita con decreto del Ministro dell'Interno, la Struttura di Missione per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con il compito di realizzare un nuovo sistema di accoglienza dedicato ai Minori Stranieri non Accompagnati, nel rispetto dei diritti che le Convenzioni internazionali, il Sistema Europeo Comune di Asilo e l'ordinamento interno riconoscono, ferme restando le competenze attribuite in materia alle Regioni e ai Comuni.

Da allora, la Struttura di Missione ha fornito il proprio contributo sia normativo sia operativo curando, tra l'altro, l'attivazione e la gestione diretta di progetti di prima accoglienza ad alta specializzazione finanziati con risorse del "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (c.d. progetti FAMI), uno strumento finanziario istituito con Regolamento UE n.516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

A partire dal 2017, anno di entrata in vigore della L. 47/2017, al fine di qualificare ulteriormente il sistema di accoglienza, la Struttura di Missione, con il sostegno dell'Ufficio Europeo di Supporto all'Asilo (EASO), successivamente divenuta Agenzia Europea per l'Asilo (EUAA) con regolamento UE 2021/2303, ha realizzato attività di formazione rivolte ai centri di accoglienza per MSNA.

Dalla collaborazione tra la Struttura di Missione e il Servizio Centrale, con il supporto di EUAA, è stata condivisa l'esigenza di studiare la messa a punto di uno strumento per tutti gli operatori dell'accoglienza dei MSNA.

Nell'ottica di un approccio partecipativo e volto a indirizzare i bisogni specifici del sistema di accoglienza, i progetti SIPROIMI/SAI sono stati chiamati a contribuire alla costruzione della prima versione del documento attraverso un questionario *ad hoc* somministrato ai progetti coinvolti, integrato dalle risultanze e dalle prassi emerse nel corso di workshop formativi svoltisi online tra settembre e novembre 2020, ai quali hanno partecipato, oltre ai progetti SAI, alla Struttura di Missione per l'accoglienza dei MSNA, e ad EASO, (poi divenuto EUAA) anche le Prefetture e le Questure dei territori coinvolti nella formazione, nonché il Servizio Centrale, l'Unità Dublino presso il DLCI, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'UNHCR e l'OIM.

Dal 2021 la Struttura di missione è stata assimilata all'interno dell'Ufficio II – seconda accoglienza e minori stranieri non accompagnati.



Per assicurare una continuità di procedure ⁽¹⁾ e la capitalizzazione della specifica esperienza di prima accoglienza dei progetti FAMI, ⁽²⁾ si è cercato di condividerne le prassi, laddove ritenuto utile e necessario, aggiornandole a seguito delle novità intervenute dalla prima stesura.

A seguito di una prima pubblicazione del Vademecum nel 2021, si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione ed aggiornamento che tenesse conto anche delle modifiche normative intervenute dalla prima pubblicazione, in particolare a seguito delle riforme adottate dal legislatore nel corso del 2023 in relazione all'accoglienza dei MSNA. Il presente documento non include riferimenti operativi a disposizioni contenute nel nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo recentemente adottato dall'Unione Europea, il quale dispiegherà i suoi effetti a partire dal 2026.

Questa pubblicazione, così come la precedente versione, è da intendersi quale strumento operativo a supporto dei soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nella presa in carico dei MSNA e nell'erogazione dei servizi di prima accoglienza.

⁽¹⁾ Nella stesura finale del Vademecum, sono state prese a riferimento anche le Linee Guida per le strutture di Prima accoglienza. Procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore redatte dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, in collaborazione con UNHCR e OIM, agenzie partner durante tutte le fasi della progettazione FAMI.

⁽²⁾ Si fa riferimento alle prassi raccolte in particolare durante i workshop e training realizzati dall'Ufficio Seconda Accoglienza e Minori Stranieri non Accompagnati già Struttura di Missione.



1. Diritti e Tutele dei minori stranieri non accompagnati

Si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) "il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".⁽³⁾

Nel nostro ordinamento vige il principio generale di uguaglianza di diritti in materia di protezione tra MSNA e minori italiani e comunitari.⁽⁴⁾ Pertanto, in linea generale, il riferimento ai diritti dei MSNA è previsto dal nostro ordinamento interno in seno alla normativa riguardante la protezione dei minori,⁽⁵⁾ inclusi i diritti previsti dalla nostra Carta Costituzionale.⁽⁶⁾ In questa sede, è opportuno altresì ricordare l'esistenza di diversi strumenti di diritto internazionale e dell'Unione Europea,⁽⁷⁾ che contengono molteplici riferimenti in tema di diritti dei minori. In particolare, lo strumento internazionale fondamentale in tema di minori è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata in Italia con legge 176/1991, i cui principi fondanti sono il superiore interesse del minore (art. 3), il principio di non discriminazione (art. 2), il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6), e il diritto all'ascolto (art.12).

Per quanto attiene alla normativa interna in tema di MSNA, specifiche previsioni sono state introdotte dalla legge 47/2017, mentre altre disposizioni sono presenti nella normativa in tema di immigrazione e asilo, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 142/2015, al D.Lgs. n. 25/2008 ed al D.Lgs. n. 286/1998. Di seguito si richiamano sinteticamente le principali tutele che la normativa vigente riserva ai MSNA:

- **divieto di respingimento alla frontiera**⁽⁸⁾
- **divieto di espulsione**⁽⁹⁾, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Qualora ai sensi del Testo Unico Immigrazione debba essere disposta l'espulsione di un MSNA, il provvedimento è adottato dal Tribunale per i minorenni, che decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, su richiesta del questore, a condizione che ciò non comporti un rischio di danni gravi per il minore;

⁽³⁾ Art. 2 della legge n. 47/2017.

⁽⁴⁾ Art. 1, comma 1 legge n. 47/2017

⁽⁵⁾ Ad esempio, le disposizioni contenute nel codice civile agli articoli 343 (apertura della tutela), 346 (nomina del tutore), 403 (intervento della pubblica autorità a favore del minore).

⁽⁶⁾ Ad esempio, gli articoli 31, 34 e 37 della Costituzione Italiana, fanno riferimento a settori fondamentali per i minori, quali la protezione dell'infanzia, l'accesso all'istruzione ed al lavoro.

⁽⁷⁾ Ad esempio, l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea introduce la protezione dei diritti del minore, mentre numerosi riferimenti sono contenuti negli strumenti facenti parte del Sistema Comune di Asilo Europeo (CEAS), quali ad esempio gli artt. 23 e 24 della direttiva UE 33/2013, che si riferiscono rispettivamente ai minori ed ai MSNA.

⁽⁸⁾ Art. 19, comma 1-bis Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

⁽⁹⁾ Artt. 19 e 31 Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

- **accoglienza** ⁽¹⁰⁾ la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio sul territorio sia in caso di sbarco, di soluzioni di accoglienza idonee e dedicate a MSNA, è fondamentale per l'attivazione dei servizi e delle tutele previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del minore è garantita in strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge. ⁽¹¹⁾ L'**affidamento familiare** ⁽¹²⁾ è da considerarsi quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza, qualora sia nel superiore interesse del minore. A tale scopo, gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei MSNA.
- **immediata assistenza umanitaria** ⁽¹³⁾ nel caso sia necessario tutelare la salute fisica o mentale può essere richiesta una assistenza immediata dei servizi sociali o sanitari. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore se già nominato o del tutore provvisorio, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.
- **Informativa** ⁽¹⁴⁾ durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale;
- **primo colloquio e cartella sociale:** ⁽¹⁵⁾ colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, incluse eventuali vulnerabilità, e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una dettagliata relazione che viene inserita nella cartella sociale. Per ulteriori approfondimenti, si veda la sezione dedicata nel [presente documento](#);
- **rimpatrio assistito e volontario** ⁽¹⁶⁾, disposto dal Tribunale per i minorenni, sentiti il minore e il tutore, previe indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e relazione dei servizi sociali, qua-lora ciò corrisponda al superiore interesse del minore;
- **permessi di soggiorno per minore età** ⁽¹⁷⁾ o **per motivi familiari** ⁽¹⁸⁾ per i MSNA, per i quali sono vietati il re-spingimento o l'espulsione;
- tutela, con l'introduzione dell'**elenco dei tutori volontari per l'infanzia e l'adolescenza** ⁽¹⁹⁾ presso ogni Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

⁽¹⁰⁾ Art. 19, comma 1 e art. 19-bis, comma 2 decreto legislativo 142/2015.

⁽¹¹⁾ Art. 19-bis, comma 2 decreto legislativo 142/2015.

⁽¹²⁾ Art. 2 legge 184/1983 e art. 7 legge 47/2017.

⁽¹³⁾ Art. 19-bis, comma 3 decreto legislativo 142/2015.

⁽¹⁴⁾ Art. 19, comma 1 D.Lgs. n. 142/2015.

⁽¹⁵⁾ Art. 19, comma 1 ed art. 19 bis del D.Lgs. n. 142/2015, secondo le modifiche apportate dal D.P.C.M. del 10 maggio 2024 n. 98 recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

⁽¹⁶⁾ Art. 8 legge 47/2017

⁽¹⁷⁾ Art. 10, comma 1 lettera a) legge 47/2017.

⁽¹⁸⁾ Art. 10, comma 1 lettera b) legge 47/2017.

⁽¹⁹⁾ Art. 11 legge 47/2017.

- accesso di tutti i MSNA, indipendentemente dalla richiesta di asilo, al **Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)** ⁽²⁰⁾;
- al compimento della maggiore età, possibilità di **conversione del permesso di soggiorno per minore età** in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura ⁽²¹⁾;
- **possibilità di affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21° anno di età** ⁽²²⁾, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitino di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale;
- **diritto alla salute** ⁽²³⁾: la Legge 47/2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei MSNA anche nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno;
- **diritto all'istruzione** ⁽²⁴⁾: diritto e dovere, fino al compimento del 18° anno di età, di ricevere istruzione e formazione, finalizzate all'ottenimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. Tale diritto/dovere prevede la possibilità di iscrizione a scuola in qualsiasi momento dell'anno scolastico;
- **diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti** ⁽²⁵⁾: diritto di partecipazione e di essere ascoltato in tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che li riguardino;
- **diritto all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello stato** ⁽²⁶⁾;
- possibilità, per i **minori di richiedere protezione internazionale**: la domanda può essere presentata dal minore stesso o dal tutore, oppure dal responsabile della struttura di accoglienza ⁽²⁷⁾, nelle more della nomina di quest'ultimo ⁽²⁸⁾
- diritti e **garanzie procedurali nella procedura di asilo** ⁽²⁹⁾: la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato è esaminata in via prioritaria innanzi alla Commissione Territoriale ⁽³⁰⁾. Altre garanzie sono previste in fase di accesso alla procedura ed istruttoria della domanda di protezione internazionale ⁽³¹⁾.
- **intervento in giudizio delle associazioni di tutela** ⁽³²⁾.

⁽²⁰⁾ Art. 12, comma 1 legge 47/2017.

⁽²¹⁾ Art. 32 Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98). Per maggiori dettagli, si veda approfondimento sotto.

⁽²²⁾ Art. 13, comma 2 legge 47/2017.

⁽²³⁾ Art. 14 della Legge 47/2017

⁽²⁴⁾ Art. 34 Costituzione Italiana, Art 6 e Art. 38 Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98); 14, comma 3 legge 47/2017; Art 2 L. n.53/2003, L. n 296/2006; art. 27 e 28 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

⁽²⁵⁾ Art. 15 legge 47/2017.

⁽²⁶⁾ Art. 16 legge 47/2017.

⁽²⁷⁾ i rappresentanti legali delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati come da Art.3 c.1 della L. n. 184/1983; ovvero ai sensi degli Artt. 6 c.2, 6 c.3, 13 c.3, 19, 26 c.5 e 6 del D. Lgs. n. 25/2008.

⁽²⁸⁾ Art. 6.3 D.Lgs. n.25/2008.

⁽²⁹⁾ Art. 19 D.Lgs. n. 25/2008.

⁽³⁰⁾ Art. 28 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 25/2008.

⁽³¹⁾ artt. 6 comma 3 e 28 comma 5 del D.Lgs. n. 25/2008.

⁽³²⁾ Art. 19 legge 47/2017.

2. Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Il MSNA, in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro. È opportuno ricordare che a partire dal 2015, poi, ai soli fini dell'accoglienza, è stata eliminata ogni distinzione tra MSNA richiedenti asilo/protezione internazionale e non.

L'attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell'Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali. Il D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge 173/2020 non ha inciso sulla possibilità da parte dei MSNA di accedere al sistema di accoglienza, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.

Il D.L. 133/2023, poi convertito in legge 176/2023, ha introdotto diverse novità in tema di accoglienza di MSNA emendando l'art. 19 del D.Lgs. 142/2015. La stessa norma è inoltre intervenuta riformando altri aspetti attinenti alla procedura per l'accoglienza dei MSNA.

Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza come previsto dall'art. 19, comma 2-bis. Una schematica rappresentazione è fornita nella tabella sottostante.

Tabella 1. Le tipologie di struttura di accoglienza per MSNA e riferimenti normativi

Denominazione Centro Accoglienza	Riferimento Normativo	Breve Descrizione
Strutture governative di prima accoglienza	Art. 19 c.1 D. Lgs. 142/2015	Dal momento della presa in carico del minore, assicurano servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI. La permanenza è circoscritta al tempo strettamente necessario - comunque non superiore a 45 giorni - all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al



Denominazione Centro Accoglienza	Riferimento Normativo	Breve Descrizione
		minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con D.M. 1 settembre 2016 sono stati fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età.
Seconda accoglienza nell'ambito della rete SAI	Art. 19 c.2 D.Lgs. 142/2015	La seconda accoglienza nell'ambito della rete SAI è finanziata con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Ha luogo in strutture autorizzate ai sensi della Legge 328/2000, armonizzata con la normativa regionale di riferimento e fornisce al minore, anche non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale. La rete SAI è strutturata per rispondere alle necessità di accoglienza dei MSNA sul territorio. Alcuni progetti SAI possono accogliere infraquattordicenni, minori di genere femminile anche in gravidanza e altri casi portatori di particolari vulnerabilità. La loro permanenza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato. I minori richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda e, nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Infine, come forma qualificata di accoglienza in favore dei MSNA, è previsto anche l'affidamento familiare nelle sue varie declinazioni (full-time e part-time).

Denominazione Centro Accoglienza	Riferimento Normativo	Breve Descrizione
Strutture ricettive temporanee per MSNA	Art. 19, comma 3 bis D.Lgs. 142/2015	<p>Strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a minori di età superiore ai 14 anni con una capienza massima di 50 posti per struttura. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati i servizi indicati nelle strutture governative di prima accoglienza secondo quanto previsto nel D.M. 1 settembre 2016 relativo agli standard minimi dei centri di accoglienza.</p>
Strutture ricettive temporanee per adulti	Art. 19 comma 3 bis D.Lgs. 142/2015	<p>In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee per MSNA, il Prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.</p>
Strutture comunali	Art. 19 comma 3 D.Lgs. 142/2015	<p>In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-bis, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune. Inoltre, in assenza di posti dedicati nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, i Comuni assicurano anche l'accoglienza dei MSNA infraquattordicenni. Per l'attività di accoglienza in favore dei MSNA, i Comuni</p>





Denominazione Centro Acco- glienza	Riferimento Normativo	Breve Descrizione
		accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo.

3. Attori e funzioni nell'accoglienza dei MSNA

3.1. Ministero dell'Interno

3.1.1. Il DCSCIA - Ufficio seconda accoglienza e minori stranieri non accompagnati

Alla luce del sistema di accoglienza disegnato dalla norma, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (DLCI) del Ministero dell'Interno svolge attività finalizzate al potenziamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante l'attivazione dei centri di cui all' art. 19 comma 1 del decreto legislativo 142/2015, sia promuovendo l'attivazione da parte dei Prefetti di strutture temporanee di accoglienza dedicata, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. Il DLCI sostiene altresì i costi del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il mantenimento della rete SAI, anche per la specifica categoria dedicata ai MSNA, nonché, nei limiti delle risorse disponibili, per il suo ampliamento e per l'avvio di nuovi progetti. La Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento volge la propria attività su un'ampia sfera di competenze occupandosi, in via principale, della governance dell'accoglienza dei migranti che giungono irregolarmente nel nostro paese e dei richiedenti asilo.

La Direzione ha individuato l'Ufficio II – Seconda accoglienza e minori stranieri non accompagnati come la struttura amministrativa competente ad assicurare il raccordo con le istituzioni territoriali e centrali in materia di accoglienza di MSNA. L' Ufficio II, oltre a curare l'attività legata alle modalità di accesso al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nonché al funzionamento del sistema di seconda accoglienza (SAI), svolge specifiche attività attinenti all'accoglienza dei MSNA:

- gestisce i progetti di prima accoglienza governativi finanziati con i fondi FAMI e monitora l'accoglienza dei beneficiari;
- svolge attività di raccordo in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e intrattiene i rapporti con le istituzioni competenti del settore;
- si raccorda con il Servizio centrale per la gestione del trasferimento in SAI dei minori accolti presso i CAS minori, Cas adulti e FAMI;
- organizza attività formative in materia di accoglienza di MSNA;
- gestisce le procedure amministrative relative al [Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati](#). ⁽³³⁾

⁽³³⁾ Rilascio del nulla osta alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ai fini del pagamento delle richieste di contributo ai Comuni per l'accoglienza erogata e alle Prefetture per le spese relative ai CAS minori, nonché del rimborso dei tutori volontari.



Email: secondaaccoglienzaemnsa.dlci@interno.it

3.1.2. Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Il SAI è la rete degli enti locali che accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la realizzazione di progetti di «accoglienza integrata». Gli enti locali, per l’attuazione dei loro interventi, possono anche avvalersi della collaborazione delle realtà del privato sociale. Le attività di coordinamento, monitoraggio e assistenza del SAI sono affidate al Servizio centrale, ufficio tecnico le cui funzioni definite all’interno del D.L. 416/1989 art 1 sexies, così come convertito dalla L. 39 del 1990 e successive modificazioni, sono le seguenti:

- supporto, informazione, orientamento e formazione in favore degli Enti locali titolari di progetti SAI e dei relativi servizi sociali in conformità con le linee guida indicate al D.M. 18 novembre 2019, incluse attività a supporto dell'affido familiare;
- individuazione delle strutture per il collocamento in accoglienza degli MSNA nei progetti della rete SAI in conformità alle normative regionali e nazionali;
- accoglienza fino a sei mesi dei MSNA che hanno raggiunto la maggiore età, preferibilmente in strutture appositamente adibite o in alternativa nei progetti SAI per adulti più prossimi, sulla scorta della valutazione della progettualità individuale operata dai servizi sociali e al fine di favorirne l'autonomia e l'integrazione nel territorio;
- raccordo con l'ufficio II del DLCI per l'individuazione di soluzioni di accoglienza idonee in favore dei MSNA.

3.1.3. Le Prefetture

In materia di accoglienza dei MSNA, le Prefetture – Uffici territoriali del governo – sono chiamate a:

- svolgere azioni di raccordo con la DCSCIA e con le istituzioni locali al fine di reperire posti in accoglienza;
- in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, individuare e attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni (c.d. Cas minori) e, in assenza di queste, disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore ai sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs 142/2015, in attuazione dell'art. 19 c. 3 bis del medesimo D.Lgs;
- controllare e monitorare la gestione delle strutture di accoglienza, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, per verificare la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati dalla legge (34).

(34) Art. 19, co. 1, D.Lgs. 142/2015

3.1.4. L'autorità di pubblica sicurezza – Il Questore

Il Questore, come Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, concorre nelle attività prodromiche ad assicurare al minore straniero non accompagnato il pieno godimento dei suoi diritti civili e adeguata tutela, quali:

- [identificazione di un minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. 142/2015.](#)
- Rilascio del permesso di soggiornoRilascio del permesso di soggiorno
- immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati
- affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune territorialmente competente per il successivo collocamento in un luogo sicuro del minore straniero non accompagnato ai sensi del D.Lgs. 142/2015.

3.2. Il Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti

Nell'ambito del quadro normativo nazionale e sovranazionale in tema di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, si inserisce l'attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e nello specifico della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti. Le competenze del MLPS sono disciplinate dagli articoli 32 e 33 del Testo Unico sull'Immigrazione, dal D.Lgs. 142/2015, dalle disposizioni introdotte dalla legge 47/2017 e dal recente DPR 231/2023 concernente i compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge 47/2017.

In materia di minori stranieri non accompagnati, il MLPS svolge le seguenti attività:

- **censimento e monitoraggio delle presenze dei MSNA** sul territorio dello Stato attraverso l'implementazione del Sistema Informativo Minori (SIM). Grazie all'estrapolazione dei dati censiti all'interno del SIM, è possibile accedere al contributo erogato trimestralmente dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiesto dai Comuni che hanno in carico tali minori;
- **impulso e ricerca dei familiari dei MSNA** nel Paese d'origine, nei Paesi di transito o in altri Paesi terzi, attraverso l'attivazione di indagini *ad hoc* svolte con la collaborazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);

- **rilascio del parere** ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico Immigrazione per la conversione dei permessi di soggiorno dei MSNA al compimento della maggiore età in permessi per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
- promozione di **politiche d'integrazione** sociale e lavorativa a favore dei MSNA a partire dai 16 anni di età in fase di transizione verso l'età adulta e di giovani migranti vulnerabili che hanno fatto ingresso in Italia come MSNA.



E-Mail: minoristranieri@lavoro.gov.it



PEC: minoristranieri@pec.lavoro.gov.it

3.3. I Servizi Sociali dei Comuni

Nel sistema italiano di protezione dei minori, i Servizi Sociali esercitano un ruolo essenziale nella presa in carico, tutela, accoglienza e inclusione dei minori, in particolare di quelli in condizioni di vulnerabilità.

La **Legge 4 maggio 1983, n. 184**, come modificata dalla **Legge 28 marzo 2001, n. 149**, disciplina il diritto del minore a crescere in una famiglia, prevedendo l'intervento dei Servizi Sociali nei casi di affidamento familiare o, eventualmente, di collocamento in comunità di tipo familiare. I Servizi sono incaricati di accompagnare, monitorare e sostenere i minori e le famiglie affidatarie, oltre che di relazionare periodicamente all'autorità giudiziaria sull'andamento dell'affidamento, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una comunità di tipo familiare.

Il quadro normativo di riferimento è articolato e trova fondamento nella **Legge 8 novembre 2000, n. 328**, che istituisce il sistema integrato di interventi dei servizi sociali che ha portato allo sviluppo di modelli organizzativo- istituzionali che attribuiscono ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti i servizi sociali e che valorizzano la collaborazione tra pubblico e privato. Ai comuni viene attribuita la responsabilità, attraverso i Servizi Sociali, di programmare, gestire e coordinare gli interventi sociali a favore dei minori e delle famiglie, assicurando prese in carico personalizzate e integrate.

Tali funzioni sono coerenti alle normative adottate dalle Regioni per la gestione dei Servizi Sociali, le quali regolamentano l'organizzazione dei servizi e degli interventi socioassistenziali, fra i quali sono compresi i criteri strutturali e organizzativi delle comunità di accoglienza destinate ai minori fuori famiglia.

Un'attenzione specifica viene riservata ai **minori stranieri non accompagnati** dalla **Legge 7 aprile 2017, n. 47**, nel disporre l'assodato principio che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di



trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. La legge si propone di raccordare la normativa riguardante i minori in generale e le norme in materia di immigrazione e asilo. Pertanto, nel mettere a sistema il percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, viene ribadito l'importante ruolo dei Servizi Sociali, nell'elaborazione del Progetto educativo individualizzato fino alle misure di prosieguo amministrativo, che estende la presa in carico fino al massimo dei 21 anni di età.

Infine, il ruolo dei Servizi Sociali, nel quadro delle responsabilità istituzionali in materia di migrazione così come delineato dall'[**art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015**](#), n. 142 si profila come essenziale per la presa in carico dei minori nella catena dell'accoglienza che vede l'ente locale intervenire, secondo un criterio di sussidiarietà. È previsto, infatti, che il ricorso alla pubblica autorità del Comune in cui il MSNA si trova, venga effettuato dopo aver verificato l'incapienza non solo della rete del SAI, ma anche dei cd. CAS dedicati all'accoglienza del MSNA (si legga circolare Ministero dell'Interno – Dip. LCI - Ufficio II - Studi e legislazioni - AOO UFFICIO STUDI - 0142/0054 - Protocollo 0000094 17/01/2024 – UALP).





4. Diagrammi di flusso sul sistema di allocazione dei MSNA in accoglienza

Alla luce del sistema di accoglienza per i MSNA disegnato, in relazione alle richieste provenienti dai territori, ovvero dalle Prefetture, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione tramite il suo apparato amministrativo costituito dall'Ufficio II verifica preventivamente la disponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza; quindi, nelle progettualità SAI attraverso il raccordo con il Servizio Centrale.


Il diagramma di flusso di seguito rappresentato illustra la procedura operativa finalizzata alla presa in carico dei MSNA in seguito a sbarco e/o rintraccio sul territorio e al loro inserimento in un centro di accoglienza dedicato.

Si specifica che il diagramma è una rappresentazione semplificata delle azioni messe in campo da parte degli attori istituzionali coinvolti (FF.OO, Prefetture, DLGI, Servizio Centrale ed Enti Locali) al fine di garantire una prima accoglienza idonea e immediata al minore giunto sul territorio nazionale a seguito di sbarco e/o rintraccio.

In particolare, si evidenzia che l'individuazione dei CAS minori come immediata possibilità di soluzione di accoglienza nel superiore interesse del MSNA, a seguito di rintraccio e/o sbarco, è un'opzione che scaturisce dalla logica secondo la quale tali centri sono attivati in seguito ad arrivi massicci e ravvicinati di MSNA sul territorio che hanno conseguentemente determinato l'indisponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza governative e per quelle di seconda accoglienza SAI, quali opzioni prioritarie per il collocamento del MSNA.



Figura 1. Diagramma di flusso per l'allocazione dei MSNA a seguito di rintraccio o di sbarco





5. Procedure di presa in carico dei MSNA

5.1. Procedure di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio sul territorio

Tabella 2. Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
1	Rintraccio del MSNA e comunicazione dell'avvenuto rintraccio ⁽³⁶⁾	FF.OO./Servizi sociali del Comune/Prefettura		Il servizio sociale del comune potrebbe dotarsi di uno specifico servizio di primissima accoglienza per MSNA, operativo h24 e raggiungibile tramite numero pubblico, che assicura il pronto reperimento di una struttura di accoglienza che ospiti il MSNA nelle more dell'individuazione

⁽³⁵⁾ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

⁽³⁶⁾ L'art. 19, comma 5 D.lgs. n. 142/2015, dispone che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un Giudice da lui delegato.

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				di una struttura dedicata ex art. 19 D.Lgs. 142/2015.
2	Identificazione del MSNA	FF.OO. /Servizi sociali del Comune (coadiuvati dal mediatore linguistico-culturale)/AA.GG. minorile	Immediatamente - da concludersi entro dieci giorni dal collocamento in prima accoglienza ⁽³⁷⁾	In caso permanga un dubbio fondato sull'età dichiarata, si veda approfondimento su accertamento età.
3	Segnalazione di eventuali vulnerabilità per l'individuazione della soluzione di accoglienza più idonea	Servizi sociali del Comune/Mediatore linguistico-culturale		<ul style="list-style-type: none"> Il servizio sociale, laddove possibile, si occupa di svolgere un colloquio con il MSNA o presunto tale in presenza di un mediatore linguistico-culturale adeguatamente formato al fine di comprenderne le esigenze immediate e valutare eventuali vulnerabilità e necessità di interventi tempestivi di presa in carico

⁽³⁷⁾ Art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 142/2015

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				<p>(es. in caso di gravidanza) ⁽³⁸⁾.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le ragazze adolescenti, in particolare quelle non accompagnate, sono portatrici di multiple e sovrapposte forme di vulnerabilità. Per l'individuazione e supporto delle ragazze non accompagnate si raccomanda di consultare il documento prodotto da UNICEF
4	Valutazione disponibilità e idoneità posti	Servizi sociali del Comune/Centro di accoglienza/Prefettura	Poche ore dal rintraccio	<ul style="list-style-type: none"> La valutazione avviene alla luce delle informazioni raccolte anche da parte dei Servizi Sociali, nel rispetto del superiore interesse del minore. Predisposizione di una lista di strutture di

⁽³⁸⁾ Es. disabili, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				<p>primissima o prima accoglienza regionale e, possibilmente, anche interregionale e/o di liste di famiglia affidatarie pronte all'accoglienza e già nella disposizione del Servizio Sociale da aggiornare regolarmente ⁽³⁹⁾.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comune, Servizi Sociali, servizi sanitari e progetti di accoglienza del territorio si dotano di un protocollo operativo per la prima accoglienza, anche in attuazione del <u>Vademecum vulnerabilità</u>. • Per far fronte ad eventuali necessità di prima accoglienza, in caso di rintracci nelle ore notturne o durante i weekend, si raccomanda di

⁽³⁹⁾ E' possibile verificare i progetti SAI esistenti sul territorio a questo link [Progetti territoriali | RETESAI](#)

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				predisporre protocolli tra Prefecture, Comune, ed enti del terzo settore e della società civile, al fine di identificare procedure di collocamento immediato/ accoglienza in fase di emergenza.
5	Provvedimento di affidamento ex art. 19 del D.Lgs. 142/2015	FF.OO./Ente locale/Progetto/A.G. Minorile		Il provvedimento, adottato, dalle FF.OO o dall'Ente locale, è trasmesso, unitamente ad ogni documentazione utile, alla competente Autorità Giudiziaria.

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
6	Trasferimento MSNA	Ente loca-le/Centro di accoglienza		<p>Gli operatori della struttura di accoglienza individuata si recano nel luogo ove si trova il minore per la relativa presa in carico.</p> <p>Solo in caso di assoluta impossibilità del Servizio Sociale del Comune o della struttura individuata a provvedere in tal senso, le FFOO si possono rendere disponibili ad accompagnare il MSNA nelle strutture individuate.</p>
7	Comunicazione inserimento	<p>Il centro di accoglienza segnala l'inserimento del MSNA a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLCI/Servizio Centrale (se l'inserimento è stato da loro disposto); • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 	Immediatamente dopo l'inserimento del minore nel centro di accoglienza	<p>Nel caso di autoinserimento nel progetto della rete SAI del Comune in cui si trova il MSNA, l'ente locale comunica al Servizio centrale i dati del MSNA per il nulla osta all'inserimento.</p>





Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽³⁵⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
		<p>Minorenni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tribunale per i Minorenni; • Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; • Questura territorialmente competente; • Prefettura territorialmente competente; • Ufficio servizi sociali del Comune di competenza. 		

5.2. Procedura di presa in carico dei MSNA giunti a seguito di sbarco

La procedura illustrata nella tabella in basso descrive la presa in carico del minore successivamente allo sbarco. Si richiamano altresì le indicazioni incluse nel Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità, che contiene indicazioni specifiche in caso di rintraccio di MSNA ⁽⁴⁰⁾. In tutti i luoghi di sbarco, l'identificazione segue le Procedure Operative Standard elaborate dal Ministero dell'Interno (DLCI e DPS) in collaborazione con Organizzazioni Internazionali, attualmente in via di aggiornamento: ⁽⁴¹⁾

- nei luoghi di sbarco opera una task force formata da personale dell'Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, Uffici Investigativi (Squadre Mobili), Digos e Ufficio Minori della Divisione Anticrimine, Frontex, EUAA, USMAF, la Capitaneria di Porto ed eventuali organizzazioni con le quali i Ministeri (dell'Interno e della Salute) abbiano convenzioni o protocolli in atto;
- il personale dell'Ufficio Immigrazione effettua una prima intervista della persona migrante: si tratta di una pre-identificazione, di primo approccio, che viene svolta con il supporto dei mediatori/mediatrici culturali delle ONG e Organizzazioni Internazionali (UNHCR - OIM), in cui si raccolgono le informazioni essenziali. Nel caso venga riscontrata una vulnerabilità le suddette azioni sono eseguite in un'area che assicuri riservatezza e protezione. Le ragazze adolescenti, in particolare quelle non accompagnate, sono portatrici di multiple e sovrapposte forme di vulnerabilità. Per l'individuazione e supporto delle ragazze non accompagnate si raccomanda di consultare il documento prodotto da [UNICEF](#);
- gli operatori/mediatori culturali delle ONG e/o Organizzazioni Internazionali ⁽⁴²⁾ e il personale sociosanitario, durante la pre-identificazione, collaborano con gli operatori di polizia anche per segnalare possibili situazioni di vulnerabilità; in caso di necessità (es. potenziali vittime di tratta) il personale dell'Ufficio Immigrazione attiva gli Uffici Investigativi (Squadre Mobili);
- gli operatori di Frontex, in fase di pre-identificazione, sono di ausilio soprattutto nella individuazione della nazionalità del migrante e nell'accertamento dell'autenticità dei documenti;
- la Polizia di Stato effettua l'identificazione tramite fotosegnalamento (per i minori sopra i 14 anni) ed esame dei documenti;
- la priorità nelle procedure di identificazione, ove possibile, viene data a minori, donne, famiglie con figli minori;

⁽⁴⁰⁾ [Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza | Ministero dell'Interno](#)

⁽⁴¹⁾ Il documento è disponibile al seguente [link](#)

⁽⁴²⁾ Le organizzazioni che generalmente possono essere presenti a seconda delle convenzioni in essere e delle disponibilità delle organizzazioni stesse in loco sono: Save The Children, EUAA, OIM, UNHCR



- qualora le operazioni di identificazione vengano svolte in un centro hotspot le persone migranti vi rimangono per il tempo strettamente necessario;

Nota Bene

Qualora si riscontrino elementi di incongruenza tra l'età o il profilo familiare di un minore e le persone cui si accompagna o altri elementi che facciano sorgere fondati dubbi sul legame familiare, in assenza di documentazione comprovante il vincolo di parentela, potrebbe essere il caso di valutare di interessare l'Autorità Giudiziaria per i dovuti approfondimenti e i relativi provvedimenti di affidamento del minore a soggetti diversi dai sedicenti parenti.

In merito ai casi dubbi di sedicenti parenti, è opportuno interessare l'Autorità Giudiziaria al fine della valutazione dell'eventuale affidamento del minore a parenti diversi dai genitori, anche attraverso l'esame di documentazione rilevante. Fintantoché l'AG non si esprime, si considera il minore come non accompagnato.

- una volta individuato e identificato secondo le procedure descritte, il MSNA viene segnalato immediatamente dal personale della Questura presente nel luogo di sbarco, o da altre Forze di Polizia, alla Prefettura per la richiesta di posti di accoglienza. Nel caso in cui dal soccorso in mare giungano informazioni sull'eventuale presenza di minori, la ricerca posti viene avviata anche prima della fase di sbarco;
- una volta individuata la soluzione di accoglienza, l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza del MSNA al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela, la nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015.

Procedure diversificate sono comunque adottate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità in cui avviene l'evento "sbarco", che potrebbe anche verificarsi in modo "autonomo", cioè non programmato.

Qualora permanga un fondato dubbio circa l'età del presunto minore, si rimanda alla sezione di [approfondimento dedicata](#).

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge. Il trasferimento presso le strutture di accoglienza potrà avvenire previo rilascio di idonea certificazione sanitaria di compatibilità con la vita comunitaria e personale.

Tabella 3. Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
1	Valutazione disponibilità e idoneità posti	DLCI-Ufficio II/SC/Prefettura/ Comune/Centro di Accoglienza	Da prima dello sbarco, laddove possibile, a qualche ora dopo lo sbarco	Nelle comunicazioni che il DLCI e il Servizio Centrale ricevono dalle Prefetture per la ricerca dei posti in accoglienza, risulta cruciale ottenere le informazioni sul MSNA (eventuali legami di parentela/affetti vità e vulnerabilità) reperite durante la fase di identificazione in forma completa e tempestiva per la valutazione delle strutture più idonee nel superiore interesse del minore, considerati i posti logisticamente disponibili.
2	Disposizione di inserimento con nominativi dei referenti del centro di	Da: Servizio centrale/DLCI- Ufficio II (in base a chi dispone l'inserimento)	Da qualche ora prima dello sbarco	Le disposizioni sono nominative. Laddove le circostanze di sbarco tuttavia non

⁽⁴³⁾ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco				
Nº fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
	accoglienza e contatti	Indirizzata a: Prefettura di sbarco/temporaneo o collocamento emergenziale, Questura di destinazione e di provenienza, Servizi Sociali di destinazione, Ente Locale, Centro di accoglienza (SAI o FAMI)		Io consentano, la disposizione di inserimento nominativa verrà redatta solo successivamente con valore di ratifica dell'avvenuta accoglienza dei MSNA. In questo caso, sarà la Prefettura al momento dello sbarco a valutare la collocazione di ciascun minore presso i centri di accoglienza individuati sulla base della disponibilità numerica comunicata dal Servizio Centrale e/o dal DLCI-Ufficio II per ciascun centro (nel rispetto delle indicazioni fornite in merito alla collocazione dei MSNA per i quali siano state segnalate specifiche esigenze di accoglienza).
3	Contatti con Questura/hotspot/Prefettura	Questura/Prefettura/ Centro di accoglienza/SC/DL CI-Uff. II	Da poche ore a 1 giorno prima del viaggio	Si raccomanda sia ai progetti sia alle autorità presenti allo sbarco di programmare,



Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco

Nº fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
	per accordi pratici			anche con intese per le vie brevi, l'orario di affidamento del minore, per scongiurare lunghe attese sia da parte del minore sia da parte del Centro, nonché per evitare viaggi di lunga distanza in orari serali o notturni.
4	Organizzazione del trasferimento	Centro di accoglienza/Prefettura di sbarco o centro di temporaneo collocamento emergenziale dei MSNA	Da poche ore a 1 giorno prima della presa in carico (dipende dalla distanza)	Si raccomanda al centro di accoglienza di comunicare previamente alla Prefettura/Questura il nominativo del referente del Centro di accoglienza (personale idoneo) inviato per la presa in carico del MSNA, individuato in base al genere e supportato - laddove possibile - da un mediatore linguistico/culturale sulla base delle informazioni ricevute.
5	Affidamento del/la minore al centro di accoglienza	Questura/F.F.O.O./Prefettura/Enti Locali/Centro di accoglienza	Contestualmente al verbale di	La Questura/FFOO redige un verbale di affidamento nominativo al

Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco				
Nº fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
			affidamento del/la minore	<p>personale inviato per la presa in carico.</p> <p>Si richiama l'attenzione sulla necessità che la Prefettura di sbarco assicuri per ciascun migrante il rilascio di idonea e personale certificazione sanitaria di compatibilità con la vita comunitaria e personale.</p> <p>Laddove presenti vulnerabilità o esigenze specifiche certificate, la Prefettura di provenienza provvede ad inviare tutte le documentazioni a disposizione direttamente al centro di accoglienza o alla Prefettura di destinazione, che si occuperà di trasmetterle al centro di accoglienza che prenderà in carico il minore.</p>



Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco

Nº fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
6	Comunicazione inserimento minore/presa in carico	<p>Il Coordinatore/Responsabile della Struttura</p> <p>Indirizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procura presso Tribunale per i Minorenni; • Tribunale per i Minorenni; • Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; • Questura territorialmente competente • Prefettura territorialmente competente • Ufficio servizi sociali del Comune di competenza 	Immediatamente dopo l'ingresso	<p>Si raccomanda di far coincidere la comunicazione di inserimento del MSNA nel Centro di accoglienza con la registrazione dei dati nel Sistema Informativo Minori (SIM). Laddove necessaria la registrazione anche nella Banca Dati SAI, si raccomanda di avvalersi della procedura informatizzata predisposta per facilitare il passaggio delle anagrafiche tra i due sistemi.</p>



6. Procedure e prassi di prima accoglienza dei MSNA

Si precisa che le azioni descritte in questa sezione sono applicabili anche ai responsabili delle strutture per adulti nei quali sono eccezionalmente ospitati ai sensi della normativa minori di età non inferiore ai 16 anni.

In considerazione del fatto che i gestori di centri per adulti possono non avere familiarità con tematiche attinenti alla protezione di MSNA e/o con la permanenza di minori non accompagnati per lunghi periodi di tempo, si raccomanda alle Prefetture di creare opportunità formative e di aggiornamento in materia di minori, che facilitino lo svolgimento del loro ruolo di tutori pro-tempore, prevedendo ad esempio protocolli/accordi con i locali Garanti Regionali/Tribunali per i Minorenni.

6.1. Tabella di procedure di primo inserimento

Tabella 4. Procedure di primo inserimento

Procedure di primo inserimento				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
1	Identificazione di MSNA, Consultazione e inserimento dati SIM/database SAI	Enti Locali/Servizi Sociali, Centro di accoglienza, FF.OO.	10 giorni per completamento delle procedure di identificazione ⁽⁴⁵⁾ SIM: Da 0 a 7 gg dall'ingresso e uscita in/da accoglienza Database SAI: entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso e	Si raccomanda di far coincidere la comunicazione di inserimento del MSNA nel Centro di accoglienza con la consultazione e/o registrazione dei dati nel Sistema Informativo Minori (SIM). Laddove necessaria la registrazione anche

⁽⁴⁴⁾ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

⁽⁴⁵⁾ Art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 142/2015



Procedure di primo inserimento

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
			uscita in/da accoglienza ⁴⁶	nella Banca Dati SAI, si raccomanda di avvalersi della procedura informatizzata predisposta per facilitare il passaggio delle anagrafiche tra i due sistemi.
2	Richiesta apertura tutela	Legale Rappresentante Centro di accoglienza/Tribuna e per i Minorenni territorialmente competente	Contestualmente all'inserimento in struttura	<p>L'invio della richiesta tramite PEC a seguito di iscrizione al processo telematico potrebbe accelerare le pratiche di nomina e notifica.</p> <p>A tal fine è consigliato mettersi in contatto con il Tribunale per i Minorenni competente (in base alle prassi territoriali) al fine di definire la procedura.</p> <p>Si raccomanda la tempestività dell'azione di richiesta apertura tutela laddove siano state riscontrate vulnerabilità che</p>

⁴⁶ Art. 37 co.4 lett. a D.M. 8 novembre 2019

Procedure di primo inserimento				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				richiedano una presa in carico rapida (es. minore in stato di gravidanza non desiderata o risultato di violenza sessuale durante il processo migratorio)
3	Richiesta codice fiscale/STP + visita medica e screening sanitario + iscrizione SSN	Mediatore/Operatore Centro di accoglienza/ASL-ASP	Da 1 a 15 gg dall'inserimento	Se possibile, la scelta della mediazione avverrà in base al genere. L'art. 14, legge n. 47/2017 sancisce l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno ⁽⁴⁷⁾ .
4	Richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per minore età o per richiesta di Protezione Internazionale (formalizzazion	Questura/ /Tutore/Esercente i poteri tutelari temporanei/Servizi Sociali/MSNA assistito e rappresentato	Si raccomanda di prendere contatti velocemente dal momento dell'ingresso con le Questure del territorio per concordare le procedure di	Sul rilascio dei Permessi di soggiorno si veda la sezione di approfondimento. Sulla valutazione del superiore interesse del minore per l'individuazione del

⁽⁴⁷⁾ Il codice fiscale può essere attribuito dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta presentata dall'ASL competente. Tale procedura è stata definita dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022.

Procedure di primo inserimento

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
	e C3/attivazione Regolamento Dublino)		<p>regolarizzazione per il MSNA.</p> <p>La richiesta di protezione internazionale può avvenire in qualunque momento (ovvero subito o anche dopo il rilascio del PDS per minore età).</p>	<p>percorso amministrativo.</p> <p>Sull'attivazione del Regolamento Dublino si veda la sezione 8.</p> <p>Per la richiesta della Protezione Internazionale è previsto l'esame in via prioritaria della domanda innanzi alla Commissione Territoriale ⁽⁴⁸⁾.</p> <p>È esclusa l'applicazione di procedure accelerate ai sensi dell'art. 28-bis, comma 6, D. Lgs. 25/2008. È, inoltre, prevista l'adozione di specifiche garanzie procedurali ⁽⁴⁹⁾.</p>
5	Richiesta codice fiscale⁵⁰	Centro di accoglienza, Agenzia delle Entrate	Entro un mese dall'inserimento	<p>Fatti salvi i successivi adempimenti con l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice fiscale viene attribuito

⁽⁴⁸⁾ Art. 28 comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 25/2008

⁽⁴⁹⁾ Art. 19 D.Lgs. 25/2008

⁽⁵⁰⁾ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/mini-guida-codice-fiscale-per-stranieri>



Procedure di primo inserimento				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				<p>telematicamente al momento del rilascio del permesso di soggiorno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di richiesta di protezione internazionale, il c.f. è stampato anche sulla ricevuta del C3.
6	Iscrizione anagrafica	Comune di Residenza Uff. anagrafe	Entro un mese dall'inserimento	
7	Iscrizione scolastica/CPIA	Istituto scolastico/CPIA	L'iscrizione a scuola/CPIA può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, anche con documentazione incompleta o assente e a prescindere dalla situazione giuridica del minore.	L'iscrizione del minore a scuola/CPIA deve essere effettuata dal tutore o dall'esercente i poteri tutelari in via provvisoria. L'inserimento a scuola avviene nella classe corrispondente all'età anagrafica oppure di un anno immediatamente inferiore o superiore, su decisione del collegio docenti. In caso di rifiuto dell'iscrizione per ingiustificato motivo,

Procedure di primo inserimento

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				si può ricorrere all’Ufficio Scolastico Regionale.
	<u>Accertamento dell’età in caso di fondato dubbio sull’età dichiarata</u>	Questura/Servizi Sociali/Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni/Tribunale per i Minorenni	Fase che può emergere in qualsiasi momento dell’accoglienza (anche in sede di colloquio dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale)	Se le generalità del MSNA, all’esito di un colloquio con il minore, differiscono anche in parte da quelle acquisite dalle Forze dell’Ordine, il personale del Centro di accoglienza ne darà comunicazione per gli opportuni aggiornamenti anche all’Ufficio che lo ha rintracciato. Qualora la rilevazione/dichiarazione di minore età avvenga in sede di colloquio dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ne consegue una possibile sospensione della procedura e comunicazione al Tribunale per i Minorenni, alla Procura minorile, alla Prefettura, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alla

Procedure di primo inserimento				
N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
				Questura, ai Servizi Sociali del Comune competenti, per ogni atto dovuto, inclusa la nomina del tutore e l'adozione di misure di accoglienza e protezione idonee.
Richieste di passaporti/documenti di identità per <u>conversione PDS per minore età</u>	Questura-Ufficio immigrazione /Autorità consolari del Paese d'origine/Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere ⁽⁵¹⁾ .	<u>Linee guida</u> per richiesta parere per conversione PDS per minore età e DPR 191/2022 (art. 14 bis) (<u>Si veda scheda approfondimento su conversione del permesso di soggiorno</u>).	Si evidenzia che il passaporto è obbligatorio per la conversione del PDS da minore età.
Comunicazione di allontanamento	Da: Responsabile del Centro di accoglienza A: Questura	Immediatamente al verificarsi di un'assenza ingiustificata del minore	L'operatore provvede immediatamente alla denuncia per l'avvio	

⁽⁵¹⁾ art. 14-bis D.P.R. 394/1999, modificato da D.P.R. 191/2022.

Procedure di primo inserimento

N° fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche ⁽⁴⁴⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
		<p>Per conoscenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DLCI/Servizio Centrale; • Procura presso TM; • Tribunale per i Minorenni; • Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del • Prefettura territoriale/ente competente; • Ufficio servizi sociali del Comune di competenza; • Tutore 		dell'attività di ricerca ⁽⁵²⁾

⁽⁵²⁾ Legge 203/2012 - Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.

6.2. Tabella di azioni interne al progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA

Tabella 5. Azioni interne al Progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA

Azioni interne al progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA				
Nº fase	Nome fase – Breve descrizione	Attori	Tempistiche⁽⁵³⁾	Azioni, buone prassi e raccomandazioni
1	Accoglienza materiale	Educatore e mediatore	All'ingresso	Assicurare pasto e assegnazione alloggio. Poi procedere con registrazione, consegna kit vestiario, consegna documento di benvenuto riportante l'organizzazione della Struttura (orari e attività).
2	Presentazione generale progetto e beneficiari (struttura, équipe, ruoli, beneficiari presenti, servizi resi)	Centro di accoglienza/Mediatori e linguistico e culturale/Interprete. Ove possibile e necessario, si raccomanda la presenza di staff femminile.	Immediatamente dopo l'inserimento dei minori in struttura se la condizione lo permette, oppure il giorno seguente in caso di arrivo di notte o dopo un lungo viaggio	<p>In caso di diverse nazionalità, organizzare presentazioni di gruppo divisi per nazionalità/lingue parlate così da facilitare la comunicazione. Oltre all'informatica di gruppo si raccomanda di affiggere alle pareti della struttura delle locandine con l'organigramma dello staff e il ruolo specifico (assistente sociale, psicologo, legale, medico), i servizi resi, i turni delle figure professionali e le regole della struttura.</p> <p>È possibile avvalersi di materiale esplicativo messo a disposizione dall'Agenzia Europea per l'Asilo Homepage Let's Speak Asylum (europa.eu)</p> <p>Al fine di facilitare l'emersione di eventuali esigenze specifiche sin</p>

⁽⁵³⁾ Laddove non espressamente previsto dalla norma, le tempistiche sono ricavate da rilevazioni empiriche effettuate sui progetti della rete SAI.

				dall'ingresso nel centro, si raccomanda di assicurare un ambiente sicuro e riservato dove poter parlare, nel quale mettere a disposizione materiale informativo culturalmente appropriato e accessibile (es. opuscoli informativi, pieghevoli tascabili, e/o strumenti informativi digitali) su esigenze particolari (es. violenza di genere, i numeri verdi a disposizione es. 1522, 800 290 290, i servizi disponibili e i relativi diritti di accesso).
3	Colloquio d'ingresso e firma del patto di accoglienza	Équipe (coordinatore, assistente sociale)/ Mediatore linguistico-culturale /Psicologo	24/48h dall'inserimento	Si tratta di un primissimo approccio con il minore, un momento di presentazione e accoglienza, che non va confuso con il primo colloquio previsto dall'art. 5 della legge 47/2017. Per dettagli si rimanda al Manuale operativo SAI .
4	Informativa legale	Operatore legale/Mediatore linguistico-culturale	Entro i primi due giorni dall'inserimento nella struttura e comunque non oltre i 7 gg. Tale attività potrebbe essere anche ripetuta più volte nell'arco della prima settimana, e anche successivamente, in caso di necessità di ulteriori informazioni	La prima informativa legale per i MSNA deve riguardare diritti e doveri in Italia, il permesso di soggiorno, il percorso di integrazione e il diritto all'istruzione, eventuali procedure di accertamento dell'età, la protezione internazionale, il Regolamento Dublino, affidi a parenti in Italia o UE, la tutela delle vittime di tratta, le indagini familiari e la possibilità di rimpatrio assistito. Le informazioni devono essere comunicate in modo chiaro, accessibile e con un approccio "child friendly", prestando attenzione al genere e con il supporto di mediatori linguistico-culturali, possibilmente dello stesso sesso del minore e nella sua lingua madre. Se necessario, valutare di coinvolgere educatori, psicologi e avvocati.



		da parte dei minori.	<p>Per facilitare la comprensione, si possono affiggere locandine multilingue con numeri di emergenza e organizzare attività partecipative, come la visione guidata di video informativi.</p> <p>Materiale informativo utile può essere reperito ai seguenti link:</p> <p>Guida UNHCR <i>child-friendly</i> sulla protezione internazionale per i MSNA</p> <p>Video UNHCR <i>child-friendly</i> sulla protezione internazionale</p> <p>Guida metodologica UNHCR per attività di partecipazione dei MSNA</p> <p>Vademecum dell'UNICEF per l'orientamento formativo e professionale</p> <p>Linee guida dell'UNHCR sulle richieste di protezione internazionale dei minori</p> <p>Materiale child-friendly sviluppato da EUAA su procedura e accoglienza per MSNA "Let's Speak Asylum"</p> <p>Card multilingue U-Report On The Move (clicca "search" per scegliere la lingua e il tema)</p> <p>Livechat su facebook</p> <p>Toolkit per operatori di prima linea che lavorano con i minori alle frontiere "Working with migrant children at the borders of the EU, Iceland, Norway, Switzerland and the UK"</p>
5	<p><u>Primo colloquio e redazione della Cartella</u></p>	Assistente sociale/Ed ucatore/Psicologo (dell'età evolutiva)/Tutore/Me	Entro 3 giorni dall'ingresso nel Centro di accoglienza. Il prima

⁽⁵⁴⁾ Prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 47/2017

	sociale del minore	diatore linguistico-culturale	possibile in ordine di priorità in base a vulnerabilità -	e alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni competente. Vedasi sezioni di approfondimento per ulteriori dettagli.
6	Primo contatto con familiari	Assistente sociale e/o educatore, mediatore	Appena possibile/ opportuno dopo l'inserimento del minore in struttura	<p>Azione che dev'essere preliminarmente valutata assieme al minore dopo aver raccolto le prime informazioni dal minore (esposizione dei familiari a rischi, in taluni contesti specifici).</p> <p>Numero Verde Nazionale Antitratta 800290290.</p> <p>Se valutato essere nel superiore interesse del minore e con il consenso di quest'ultimo, l'assistente sociale e il mediatore linguistico-culturale svolgono una prima verifica del numero telefonico fornito dal minore e forniscono ai familiari contattati informazioni sulle condizioni dello stesso, sul fatto che è ospitato in un centro dedicato e seguito da operatori specializzati.</p> <p>Immediatamente dopo, si stabilisce un contatto diretto fra il MSNA e il familiare, sempre alla presenza di un assistente sociale e mediatore a scopi osservativi, nonché ai fini dell'eventuale svolgimento delle indagini familiari nel Paese di origine, transito o residenza dei familiari.</p> <p>Per ragioni di sicurezza del minore, si raccomanda di non fornire indicazioni sul luogo in cui il minore è ospitato.</p>



7	Avvio indagini familiari	<p>L'indagine familiare può essere avviata da:</p> <p>Tutore <i>pro tempore</i>/tutore nominato / Servizi Sociali/ Tribunale per i minorenni e altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei MSNA (fra cui responsabile/ figure professionali presenti all'interno dei Centri di accoglienza)</p>		<p>Può essere avviato tramite il SIM, per chi ha accesso, altrimenti tramite apposita "scheda E"</p> <p>attraverso l'invio di una richiesta specifica, con acclusa relazione sociale (in cui siano dettagliati i contatti di riferimento della famiglia, tra cui recapito telefonico e, se a disposizione, indirizzo) alla casella postale minoristranieri@lavoro.gov.it.</p> <p>Si veda anche:</p> <p>Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia European Union Agency for Asylum (europa.eu)</p>
8	Attivazione alfabetizzazione	Educatore progetto	Il prima possibile	Il corso di alfabetizzazione generalmente è erogato dall'ente ospitante, da un ente del Terzo Settore o dal CPIA. Anche gli istituti scolastici possono attivare laboratori di alfabetizzazione per alunni neoarrivati.
9	Colloquio redazione Progetto	Educatore/ Assistente	Entro 15 gg	Il PEI è il nucleo portante dell'accoglienza del/la MSNA e delle

	Educativo Individualizzato	sociale/Psicologo/Operatore legale/Operatore sanitario/Mediatore/MSNA	dall'inserimento	azioni che verranno poste in essere nel corso della sua permanenza a carico dello Stato. Pertanto, si riporta questa fondamentale azione che è continuamente <i>in itinere</i> per tutta la durata dell'accoglienza del/la minore. Per approfondimento vedasi il <u>Manuale Operativo SAI</u> (p. 125).
10	Riunione d'équipe per redazione Progetto Educativo Individualizzato	Équipe del Centro di accoglienza: Assistente sociale/Operatore legale/Psicologo/Mediatore/Educatori/Medico/ chiunque abbia avuto contatti costanti con il minore nella prima settimana	Entro 30 gg dall'inserimento	<p>Corrisponde a un resoconto della prima/seconda settimana e a uno scambio di esperienze e opinioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni emerse durante i colloqui;</i> • <i>impressioni emerse durante l'osservazione del MSNA;</i> • <i>informazioni rilevate dai contatti con i familiari;</i> • <i>bilancio e valutazione delle decisioni assunte, scelta e valutazione delle ulteriori attività da intraprendere mantenendo il superiore interesse del minore quale considerazione preminente;</i> • <i>bilancio delle attività svolte e non svolte secondo una griglia di monitoraggio interno;</i> • <i>scelta dell'educatore di riferimento per il minore;</i> • <i>pianificazione delle azioni da intraprendere;</i> • <i>inserire il Progetto Educativo Individualizzato del minore nella cartella personale/sociale.</i> <p>Redigere una relazione congiunta della prima/seconda settimana di permanenza del minore.</p>





11	Condivisione del Progetto Educativo Individualizzato	Assistente sociale/Educatore/Mediatore/Tutore	Entro 30 gg	Attraverso uno o più colloqui individuali con il minore durante i quali vengono esposti allo stesso le valutazioni degli operatori e la predisposizione del progetto.
-----------	---	---	-------------	---



AZIONI GENERALI			
Programmazione e realizzazione strutturata di attività socio-educative, ludico-ricreative e di partecipazione e integrazione	Operatori sociali/Educatori di progetto/Associazioni e partner esterni/Mediatori interculturali	Azione costante	<p>Elaborazione di un calendario settimanale delle attività ludico-ricreative, socioeducative e di partecipazione (scritto in due o più lingue veicolari in base alle necessità), da presentare al gruppo dei minori e affiggere negli spazi comuni della struttura in modo tale che tutti possano esserne a conoscenza.</p> <p>Si suggerisce l'utilizzo di supporti audiovisivi, inclusi materiali in lingue veicolari, sia nella fase di programmazione sia nello svolgimento delle attività. Per coinvolgere attivamente e far sentire ascoltate anche le persone che non sanno né leggere né scrivere in alcuna lingua.</p> <p>La programmazione delle attività verrà sviluppata in base al tempo di arrivo dei minori in struttura e ai loro bisogni, interessi e stati d'animo.</p> <p>E-learning "Supporto integrato all'adolescenza e alla transizione all'età adulta" e il "Kit Adolescenti" UNICEF Italia</p> <p>Guida metodologica per attività di partecipazione di UNHCR</p>
Attività di orientamento ai percorsi educativi, formativi e professionali	Operatori sociali/Educatori di progetto/Associazioni e partner esterni/Mediatori	Periodicamente, da ripetere all'arrivo di un nuovo gruppo di MSNA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione degli operatori delle strutture per condurre attività di orientamento ai percorsi educativi, formativi e professionali. Corso e-learning dell'UNICEF Skills4YOUth: orientamento al lavoro per giovani migranti e rifugiati, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Italy Learning Passport 2. Distribuzione ai MSNA di materiale informativo tradotto in lingua su percorsi educativi, formativi e di inserimento professionale.



			<p><u>Vademecum per l'orientamento formativo e professionale</u> dell'UNICEF: una guida tascabile per i MSNA e giovani migranti e rifugiati, disponibile in formato cartaceo e scaricabile gratuitamente in nove lingue.</p>
<p>POSSIBILI COLLOQUI DA VALUTARE CASO PER CASO</p>	<p>Da valutare caso per caso</p>	<p>Da valutare caso per caso</p> <p>Per garantire un approccio olistico e multidisciplinare nella valutazione del superiore interesse del minore, è fondamentale il coordinamento tra le diverse professionalità dell'équipe, ognuna operando secondo le proprie competenze in un rapporto dinamico e integrato.</p> <p>Attraverso colloqui iniziali, di approfondimento, di sostegno psicologico e di monitoraggio, gli operatori devono collaborare per rispondere alle esigenze del minore, evitando ripetizioni che possano causare stress, nel rispetto della privacy e della vulnerabilità del minore.</p> <p>Possibili tipologie di colloqui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscitivi e di approfondimento (educatori, psicologo, assistente sociale, mediatore) • Sostegno psicologico e con l'équipe • Identificazione bisogni speciali (assistente sociale, psicologo, neuropsichiatra infantile) • Indagine familiare • Inserimento scolastico e lavorativo • Conoscenza con il tutore volontario e le autorità • Consulenza legale 	



Aggiornamento della cartella personale/sociale del minore e del Progetto Educativo Individualizzato	Assistente sociale e/o referente/responsabile individuato della tenuta della cartella e del PEI, anche alla presenza del minore.	Periodicamente	
--	--	----------------	--



7. Il trasferimento dei MSNA in accoglienza SAI

Possono accedere ai servizi del SAI tutti i minori stranieri non accompagnati indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale), i neomaggiorenni nel quadro della procedura di prosieguo amministrativo, i neomaggiorenni in attesa dell'esito della domanda di protezione internazionale se provenienti da un SAI minori.

I minori accedono su segnalazione di:

- Prefetture
- Centri governativi di prima accoglienza (c.d. FAMI)
- Enti Locali
- Comunità per MSNA di primo e secondo livello
- Ufficio II- seconda accoglienza MSNA del Ministero dell'Interno
- Altre associazioni o enti di tutela

Il Servizio Centrale definisce l'eventuale destinazione SAI sulla base della disponibilità dei posti della rete anche sulla scorta delle priorità fornite dall'Ufficio II - Seconda accoglienza e MSNA del Ministero dell'Interno. Per l'individuazione del posto in accoglienza il Servizio Centrale tiene in debito conto le esigenze e i bisogni specifici del minore, comprese eventuali vulnerabilità di tipo fisico o psicologico che vanno necessariamente comunicate in fase di segnalazione, insieme a tutte le informazioni utili al fine di procedere alla definizione della destinazione SAI più idonea. Tra le informazioni è importante comunicare, se noto, la presenza di parenti sul territorio, l'eventuale procedura di ricongiungimento familiare, i problemi comportamentali, gli aggiornamenti sullo stato di salute, la variazione dei dati anagrafici - in particolare la data di nascita - gli allontanamenti.

L'individuazione del progetto, le cui tempistiche dipendono dalla disponibilità dei posti della rete e dalla tipologia di segnalazione effettuata, viene comunicata dal Servizio Centrale tramite formale nota d'inserimento. Il trasferimento deve avvenire entro sette giorni dall'emissione della lettera, fatto salvo diversi accordi tra le parti, debitamente comunicati al Servizio Centrale.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del D.M. 18 novembre 2019, l'ente locale titolare del progetto SAI può utilizzare i posti per le esigenze del proprio territorio, dovendo garantire una capacità recettiva per le esigenze della rete nazionale non inferiore al 20%. Pertanto, l'ente locale può accogliere autonomamente i MSNA che dovessero essere rintracciati, previa comunicazione al Servizio centrale per il dovuto nulla osta. L'ente locale può altresì segnalare al Servizio Centrale i minori presenti sul proprio territorio per i quali non è possibile procedere all'accoglienza *in loco*.

8. La Procedura Dublino per i MSNA richiedenti asilo

Il Regolamento UE n. 604/2013 (di seguito "Regolamento Dublino")⁽⁵⁵⁾ e il suo Regolamento di Esecuzione, Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 118/2014 (di seguito "Regolamento di Esecuzione"), stabiliscono i principi e i criteri per determinare lo Stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale presentata da un cittadino di Paese terzo o apolide in uno Stato Membro⁽⁵⁶⁾.

Il Regolamento Dublino ha principalmente due scopi:

1. garantire l'effettivo accesso alla procedura di asilo nel più breve tempo possibile e permettere agli Stati Membri di determinare con precisione e rapidità lo Stato membro competente ad esaminare la domanda (evitare quindi il cosiddetto *asylum in orbit*);
2. evitare l'esame di più domande di protezione internazionale presentate dallo stesso cittadino straniero in più Stati Membri allo scopo di allungare la sua permanenza nel territorio comunitario e di sfruttare le eventuali differenze in termini di esame della domanda di protezione internazionale, accoglienza e benefici tra gli Stati (cosiddetto *asylum shopping*).

Qualora, quindi, un minore straniero non accompagnato presentasse richiesta di protezione internazionale, potrebbe rivelarsi necessario o possibile avviare la procedura Dublino per determinare se la competenza per l'esame della richiesta di protezione internazionale spetti all'Italia o ad altro Stato membro dell'UE. In particolare, è necessario considerare gli articoli 6, 8 e 17 del Regolamento Dublino.

È altresì importante ricordare che i criteri stabiliti nel Regolamento Dublino devono essere applicati in maniera gerarchica, nell'ordine in cui sono elencati nel Regolamento stesso, e che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione

⁽⁵⁵⁾ Una corretta applicazione del Regolamento Dublino richiede un costante riferimento ai numerosi strumenti legislativi correlati:

- internazionali (Convenzione di Ginevra del 1951 e Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989);
- europei (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Direttiva UE 32/2013 procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, Direttiva UE 33/2013 norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Regolamento UE EURODAC 603/2013);
- nazionali (d.lgs. 142/2015, nonché Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 - in G.U. 3/12/2018, n. 281 - e la cd. Legge Zampa n. 47/2017 etc.).

⁽⁵⁶⁾ Gli Stati membri del "sistema Dublino" sono i 27 Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 Paesi «associati» al Regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).



esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale che è in corso di esame. Per quest'ultima ragione, la procedura Dublino rimane “cristallizzata” alla situazione esistente al momento in cui la persona ha richiesto protezione internazionale. Ciò significa, ad esempio, che se durante la procedura Dublino il minore raggiunge la maggiore età, questo non determina automaticamente la chiusura della procedura stessa.

8.1. Gli articoli 6 e 8 del Regolamento UE n. 604/2013

L'**articolo 8** individua i criteri da applicare per la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale formulata da un minore straniero non accompagnato. È anche il primo criterio in ordine gerarchico dettato dal Regolamento Dublino. Il Regolamento stabilisce quindi che, nel caso in cui il richiedente asilo sia un **minore non accompagnato**, lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale è quello **nel quale si trova legalmente** (⁵⁷):

- un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore (Art. 8.1)

Familiare

il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente asilo in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova legalmente l'adulto.

- un **parente** qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi (⁵⁸) di lui/lei (**Art. 8.2**)

Parente

la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente asilo che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale.

In questo modo il Regolamento Dublino permetterebbe di garantire il diritto all'unità familiare e il ricongiungimento del minore con il familiare/parente presente in altro Stato membro purché ciò sia **nel superiore interesse del minore stesso**, valutato dall'équipe multidisciplinare del centro in cui è collocato e dall'Unità Dublino italiana. Per questo si parla anche di “Ricongiungimento familiare Dublino”.

(⁵⁷) Con l'espressione “**legalmente presente nello Stato membro**” non si richiede uno status specifico, ma si può trattare indifferentemente di un richiedente asilo, di un riconosciuto rifugiato, di un residente o di un cittadino dello Stato membro.

(⁵⁸) Benché non ci sia una definizione precisa di “prendersi cura” (in inglese “*take care*”), è comunemente accettato che il parente non abbia nessun obbligo economico, finanziario o alloggiativo verso il minore.

L'**articolo 6** del citato Regolamento precisa, infatti, che *“l’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento”* e che nel valutarlo gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e devono tener conto di alcuni fattori, quali:

- (a)** le possibilità di riconciliazione familiare;
- (b)** il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- (c)** le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- (d)** l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

ATTENZIONE

È bene ricordare che la procedura Dublino ha per obiettivo principale la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della richiesta di protezione internazionale. Non si tratta di una procedura amministrativa di riconciliazione familiare (ai sensi della Direttiva Accoglienza 2013/33), la quale presuppone determinate condizioni economiche, finanziarie e alloggiative da parte del familiare/parente e ha per obiettivo l’affidamento del minore al familiare/parente: è sufficiente che il familiare o parente possa costituire per il minore un punto di riferimento, a seguito di una valutazione del superiore interesse del minore.

Per questa ragione, non è possibile chiedere ad un altro Stato membro di assumersi la competenza sull’esame della richiesta di protezione internazionale di un minore qualora egli sia già comparso dinanzi alla Commissione Territoriale e quest’ultima abbia preso una decisione nel merito della domanda di protezione internazionale.

Pertanto, i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale e i loro tutori devono essere informati sulla possibilità di richiedere che la loro domanda d’asilo venga esaminata nello Stato membro nel quale si trovano legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile, il fratello o la sorella, la zia o lo zio, il nonno o la nonna.

Nelle more della procedura Dublino, il MSNA continua ad avere accesso al sistema di accoglienza secondo quanto disposto dall’art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015.

8.2. L’articolo 17.2: clausola discrezionale

In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 8, il Regolamento Dublino, tramite la cosiddetta clausola discrezionale di cui all’**articolo 17.2**, prevede la possibilità di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico la richiesta di protezione internazionale di un richiedente per favorire il **riconciliazione di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali**, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16.

La valutazione circa l’attivazione o meno di tale clausola deve tener conto degli elementi specifici caso per caso. La clausola può essere, ad esempio, utile per:



- estendere la possibilità del ricongiungimento anche a parenti non annoverati nella definizione presente nel Regolamento (cugini), ma con i quali il minore ha un particolare rapporto familiare, emotivo etc.
- consentire il ricongiungimento di un minore anche con i familiari e parenti presi in considerazione dall'art. 8 del Regolamento, laddove il termine previsto per la richiesta di presa in carico sia scaduto.

È opportuno comunque ricordare che si tratta di una clausola discrezionale, che non vincola lo Stato membro che riceve tale richiesta a rispondere positivamente, neanche qualora venisse provato il legame di parentela e l'idoneità del parente a prendersi cura del minore.

8.2.1. Alcuni esempi di applicazione del regolamento Dublino

1. Aisha è una minore non accompagnata di origine siriana, giunta in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per la stessa di richiedere protezione internazionale. Inoltre, la ragazza dichiara che i fratelli maggiori si trovano da anni in Belgio, mentre i genitori sono rimasti in Turchia.



Articolo 8.1: è possibile, una volta valutato il superiore interesse di Aisha, richiedere la presa in carico al Belgio.

2. Enok è un minore non accompagnato di origine eritrea, giunto in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo dichiara che la zia, sorella della madre, si trova da anni in Svezia.



Articolo 8.2: è possibile, una volta valutato il miglior interesse di Enok, richiedere la presa in carico alla Svezia.

1. Layla è una minore non accompagnata di origine sudanese giunta in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per la stessa di richiedere protezione internazionale. Inoltre, la ragazza dichiara di avere una sorella in Francia con la quale però non ha più contatti da anni e una zia nei Paesi Bassi che la stessa considera come una seconda madre dato che l'ha accolta quando Layla ha perso i genitori.



Articolo 8.1/8.2/8.3: in questo caso, data la presenza di più familiari e una diversa relazione con tali figure, il superiore interesse dovrà considerare quale delle due figure parentali è in grado di occuparsi della ragazza.

2. Ibrahim è un minore non accompagnato di origine maliana, giunto in maniera irregolare in Italia. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo



dichiara di avere uno zio residente in Germania con il quale però non vuole ricongiungersi dati alcuni episodi di violenza subiti dallo stesso nel Paese di origine.



Articolo 8.2: in questo caso un ricongiungimento con lo zio violerebbe il miglior interesse del minore; pertanto, la richiesta di protezione internazionale verrà esaminata in Italia e non verrà attivata la procedura di ricongiungimento familiare con lo zio.

Adam è un minore non accompagnato di origine eritrea, giunto in maniera irregolare in Italia dove è stato immediatamente ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico ai polmoni, gravemente danneggiati per le torture subite durante il viaggio. Da una prima valutazione emerge la necessità per il ragazzo di richiedere protezione internazionale. Durante il colloquio conoscitivo il ragazzo dichiara inoltre che il cugino, che lui considera come un fratello perché sono cresciuti nella stessa famiglia e che lo ha sostenuto durante il viaggio e durante l'operazione, risiede in Norvegia.



Articolo 17.2: data la vulnerabilità di Adam e il particolare legame con il cugino è possibile chiedere l'applicazione della clausola discrezionale alla Norvegia.

8.3. La procedura Dublino in dettaglio - Outgoing

Quando la procedura Dublino di ricongiungimento familiare è avviata dalle autorità italiane, viene definita procedura "outgoing". Tale procedura si applica quando il minore straniero non accompagnato è rintracciato nel territorio italiano e il familiare con il quale si intende organizzare il ricongiungimento familiare si trova in altro Stato aderente al Regolamento Dublino.

	QUANDO	COSA
FASE PRELIMINARE	Quando il minore viene inserito in un centro di accoglienza o affidato ai Servizi Sociali di un Comune e durante il primo colloquio	<u>PRIMO COLLOQUIO CON IL MINORE</u> Nell'ambito del primo colloquio con il minore gli operatori dell'accoglienza verificano l'eventuale intenzione del minore di chiedere Protezione Internazionale. In tal caso, è fondamentale informare il minore della possibilità del "Ricongiungimento familiare Dublino", laddove abbia un familiare o un parente in un altro Stato europeo e vi si voglia ricongiungere.



		<p>Riscontrata la volontà del minore di chiedere asilo e di avviare la procedura di ricongiungimento familiare si passa alla fase preparatoria.</p>
<p>FASE PREPARATORIA</p>	<p>Quando il minore ha manifestato l'intenzione di chiedere asilo e di avviare la procedura di "Ricongiungimento familiare Dublino"</p>	<p>COLLOQUIO PREPARATORIO CON IL MINORE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In questa fase è <u>fondamentale</u> che le autorità responsabili per il minore; <u>si mettano in contatto con l'Unità Dublino</u> al fine di ricevere le necessarie informazioni e i modelli documentali per la predisposizione di una richiesta di ricongiungimento familiare. <p>Contatto Unità Dublino: unitadublino@pecdlci.interno.it</p> <ul style="list-style-type: none"> • È consigliabile procedere con il colloquio preparatorio prima che il minore venga accompagnato in questura per la presentazione della richiesta di protezione internazionale (fotosegnalamento EURODAC per richiesta di Protezione Internazionale e/o modello C3), sia per informare e preparare il minore all'intervista che verrà svolta in Questura, sia per raccogliere la documentazione a sostegno della richiesta di Ricongiungimento familiare Dublino. Tale documentazione può essere raccolta anche attraverso la richiesta di svolgimento delle <u>indagini familiari</u> a cura delle autorità che lo hanno in carico o del tutore • Di norma, la documentazione necessaria per formalizzare una richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino è la seguente: • Un documento di identità del minore, emesso dalle autorità del Paese di origine; • Un documento di identità del familiare o parente con il quale il minore si

		<p>vuole ricongiungere, emesso dalle autorità del Paese di origine;</p> <ul style="list-style-type: none"> • I documenti che provano il legame familiare tra il minore e l'adulto con il quale vuole ricongiungersi (es. certificati di nascita, stati di famiglia, passaporti con indicazione del nucleo familiare, ecc...); • Consenso scritto del minore, controfirmato dal tutore, a ricongiungersi con il familiare o parente. Il modello di consenso è fornito dall'Unità Dublino ed è in inglese; • Consenso scritto del familiare o parente a prendersi cura del minore. Il modello di consenso è fornito dall'Unità Dublino ed è in inglese; • Best Interests Assessment, ossia una relazione sul superiore interesse del minore redatta, in inglese, su un modello fornito dall'Unità Dublino, dal tutore del minore insieme alle autorità che lo hanno in carico (es. responsabile del centro di accoglienza, operatori del centro di accoglienza, psicologo, rappresentante legale, ecc..); • Documenti che attestino la legale presenza del familiare o parente nello Stato membro europeo (es. permesso di soggiorno) • Contatti del familiare o parente del minore (indirizzo di residenza, numero cellulare etc.); • Risultanze dell'indagine familiare
<p>FASE DI FORMALIZZAZIONE DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE</p>	<p>Quando il minore è accompagnato in Questura per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. La Questura aprirà contestualmente un</p>	<p>PRESENTAZIONE DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se il tutore non è ancora stato nominato:</i> il legale rappresentante del centro di accoglienza ne fa le veci e controfirma l'istanza di protezione internazionale presentata dal minore,


	<p>fascicolo per richiesta asilo e un fascicolo Dublino per riconciliamento familiare.</p>	<p>in qualità di esercente i poteri tutelari in via provvisoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se il tutore del minore è già stato nominato:</i> il tutore del minore controfirma l'istanza di protezione internazionale presentata dallo stesso. <p>Durante la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale verranno compilati in loco i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modello C3 compilato in tutte le sue parti e firmato dal tutore, dal traduttore, dall'Ufficiale di polizia che redige l'atto e dal minore. <ul style="list-style-type: none"> • È importante che alla domanda <i>"parenti residenti in altri Paesi Ue"</i> se ne specifichi, laddove si sia a conoscenza e a maggior ragione laddove su tali legami si fondi la richiesta di trasferimento in altro Stato Membro, nome, cognome, data di nascita, stato civile, relazione con il minore, indirizzo e contatti nello Stato europeo di residenza, documento di residenza, etc. • È importante che dal modello C3 emerga una istanza di riconciliamento familiare affinché possa essere aperta l'evidenza Dublino 2. Cd. Colloquio Dublino, in cui vengono riportati i contatti del centro o del tutore (fondamentali per l'Unità Dublino per chiedere eventuali chiarimenti o aggiunte), i dettagli circa il familiare/parente ed eventuali vulnerabilità del minore. <p>Anche per questo documento è richiesta la <u>sottoscrizione da parte del tutore e del minore, che dà conferma anche della ricezione dell'informativa circa la procedura Dublino.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cd. Formulario Dublino, ovvero l'allegato 1 al Regolamento di
--	--	--

		<p>Esecuzione UE n. 118/2014, dove sono richieste, tra le altre, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome del padre; • nome della madre; • percorso di viaggio; • parenti residenti in altri Paesi dell'UE. <p>In caso di più familiari/parenti in diversi Stati membri, la richiesta di presa in carico sarà inviata ad uno specifico Stato membro (<u>cd. Stato richiesto</u>) in base alla valutazione sul superiore interesse del minore.</p> <p>Consegnare, in Questura la documentazione raccolta durante la fase preparatoria a sostegno della procedura.</p>
<p>FASE UNITÀ DUBLINO</p>	<p>Una volta che l'UD ha ricevuto dalla Questura il fascicolo del minore</p>	<p>Ricevuto il fascicolo dalla Questura, l'Unità Dublino provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 3 mesi dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, all'invio di una richiesta di presa in carico del minore allo Stato ritenuto competente.</p> <p>Una volta che lo Stato richiesto ha ricevuto la domanda di presa in carico, procede con le verifiche del caso e può:</p> <p>(a) CHIEDERE PROVE SUPPLEMENTARI: comprovanti il legame di parentela o eventuali chiarimenti</p> <p>(b) ACCETTARE LA PRESA IN CARICO:</p> <p>In caso di risposta positiva, o di mancata risposta entro il termine di 2 mesi dalla richiesta di presa in carico, che equivale ad un silenzio assenso, l'UD italiana emette un Decreto di trasferimento che invia alla Questura con le indicazioni dello Stato richiesto in relazione al trasferimento. Il trasferimento deve avvenire entro 6</p>



	<p>mesi dalla data di accettazione esplicita o implicita dello Stato richiesto. La Questura notifica al tutore tale decreto di trasferimento e, previo nulla osta dell'A.G., procede all'organizzazione del trasferimento. I minori non possono viaggiare senza accompagnatore. In base a quanto disposto dall'A.G. tale accompagnatore può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• il tutore• il delegato del tutore;• il vettore. <p>(c) RIFIUTARE LA PRESA IN CARICO:</p> <p>Qualora non sussistano gli elementi di cui all'art.8 o all'art. 17.2 del Regolamento Dublino, e lo Stato membro richiesto rifiuti la domanda di presa in carico, l'UD Italiana ha 3 settimane dalla data del rifiuto per chiedere un riesame, motivandone le ragioni e allegando eventuale ulteriore documentazione.</p> <p>Il Regolamento Dublino stabilisce che lo Stato membro richiesto abbia un termine di 2 settimane per rispondere alla richiesta di riesame.</p> <p>Laddove la risposta sia nuovamente negativa, l'UD italiana valuterà se presentare una nuova richiesta di riesame oppure se chiudere l'evidenza Dublino e decretare la competenza italiana: in tal caso il MSNA andrà in audizione presso la Commissione Territoriale per la valutazione della sua richiesta di Protezione Internazionale.</p>
--	--

8.3.1. La procedura Dublino in sintesi e raccomandazioni utili



Si ricorda che:

- Il MSNA e il suo tutore devono essere informati sulla procedura e le possibili tempistiche per il completamento.
- L'Unità Dublino non può avere nessun contatto diretto né con il minore, né con il familiare/parente.
- Il buon esito della procedura dipende anche dalla quantità e qualità delle informazioni raccolte e dalla collaborazione anche del familiare/parente e a tal fine può essere richiesta l'attivazione delle indagini familiari
- È auspicabile che la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e l'invio del fascicolo all'Unità Dublino avvengano contestualmente, o comunque in rapidissima sequenza.

- Per garantire un rapido accesso all’analisi della domanda di protezione internazionale è importante la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Mentire od omettere informazioni potrebbe allungare i tempi di attesa per l’analisi della domanda di protezione o per raggiungere i familiari/parenti nel Paese del sistema Dublino.
- Ogni modifica circa le dichiarazioni in merito alla presenza di familiari e parenti o al superiore interesse del minore deve essere fatta presente tempestivamente alle autorità competenti.
- Nessuna delle informazioni raccolte verrà trasmessa alle autorità del Paese di origine o usata in maniera che possa mettere a rischio la vita o sicurezza del minore o della sua famiglia. Queste informazioni servono unicamente ai sensi della procedura Dublino e non inficeranno nemmeno la situazione personale e legale del familiare/parente in altro Stato Membro.
- Qualora il minore si allontanasse arbitrariamente, la procedura di riconciliazione potrebbe interrompersi. L’Unità Dublino deve esserne informata tempestivamente.
- La lunghezza dei tempi necessari al completamento della procedura può rappresentare un motivo di rischio di allontanamento arbitrario del minore.

Si raccomanda:

- Di rendere il MSNA sempre partecipe di tutti i passaggi: prendere decisioni condivise rende i minori responsabili rispetto ad esse.
- Di attivare sempre proposte di attività che consentano al minore di esprimere aspettative legate al futuro e al suo progetto migratorio e attività che consentano di placare l’ansia legata all’esito della procedura (es. approccio *peer to peer*: racconto dell’esperienza di riconciliazione familiare da parte di MSNA trasferiti in altri Stati membri).

8.4. La procedura Dublino - Incoming

La “procedura Dublino” esposta nei paragrafi precedenti viene definita “procedura *outgoing*”.

Nell’ipotesi in cui il minore straniero non accompagnato si trova in altro Stato membro e l’Italia riceva una richiesta di presa in carico perché in Italia si troverebbe un familiare o parente di quel minore, si parla invece di “procedura di *incoming*”.

Nei casi di “procedura di *incoming*”, l’Unità Dublino italiana si trova innanzitutto ad esaminare la richiesta ricevuta da altro Stato membro e la documentazione ad essa allegata. Una verifica preliminare consiste nell’accertarsi che il minore in questione abbia presentato domanda d’asilo e che la richiesta di presa in carico pervenuta dallo Stato membro sia stata inviata entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della domanda d’asilo del minore. Nel caso in cui il termine anzidetto non sia stato rispettato, la domanda di presa in carico indirizzata dallo Stato membro all’Italia non potrà basarsi sull’art. 8 del Regolamento Dublino – in quanto l’Italia non avrà un vincolo giuridico, ricorrendo tutte le condizioni necessarie, ad accettare la richiesta – ma dovrà basarsi sull’art. 17.2 del Regolamento, che lascia piena discrezionalità all’Italia sull’esito della procedura.

Una volta verificata la correttezza dei presupposti della richiesta di presa in carico di un minore straniero non accompagnato ricevuta da altro Stato membro, l'Unità Dublino italiana ha il compito di verificare se il trasferimento del minore in Italia costituisca il suo superiore interesse. È quindi necessario accettare la presenza del presunto parente del minore nel territorio nazionale e la sussistenza del legame di parentela, verificare se il parente risiede legalmente nello Stato, appurare le sue condizioni di vita e infine la sua volontà di prendersi cura del minore. A tal fine l'Unità Dublino si avvale della collaborazione delle Questure competenti per territorio. È demandato alla Questura, infatti, il rintraccio del parente del minore, la verifica della regolarità della sua posizione nel territorio dello Stato, la raccolta di eventuali documenti del parente utili ai fini della procedura Dublino e la somministrazione di una apposita intervista al parente, volta a verificare il legame di parentela, il grado di profondità del rapporto tra il parente e il minore, l'intenzione di farsi carico del benessere e dello sviluppo del minore, nonché la sua effettiva capacità di farlo e le intenzioni in merito ad un progetto di accoglienza e integrazione del minore nel contesto sociale.

L'Unità Dublino italiana, raccolti i documenti e le informazioni forniti dalla Questura, ha il compito di valutarli unitamente a quelli ricevuti dallo Stato membro che ha inviato la richiesta di presa in carico del minore. In caso di discrepanze tra le informazioni ricevute dallo Stato membro e quelle raccolte attraverso le Questure, oppure di insufficienza dei documenti ricevuti dallo Stato membro, chiede a quest'ultimo informazioni e documenti supplementari al fine di riesaminare la domanda. Nel caso in cui, invece, la domanda dello Stato membro appaia priva di fondamento, o le informazioni raccolte attraverso le Questure sconsigliano il ricongiungimento familiare, rigetta la domanda dello Stato membro. Laddove, infine, sussistano tutti gli elementi necessari per il ricongiungimento familiare e l'Unità Dublino ritenga nel superiore interesse del minore il suo trasferimento nel territorio dello Stato, accetta la richiesta di presa in carico.

La fase finale della procedura Dublino "incoming" consiste nella organizzazione – in collaborazione con lo Stato membro richiedente – del trasferimento del minore in Italia. A tal fine viene concordata la data del trasferimento e l'Unità Dublino italiana allerta le Autorità nazionali competenti in merito all'arrivo del minore, ossia la Polizia di Frontiera dell'aeroporto in cui il minore arriverà, la Questura e la Prefettura della provincia ove ha sede l'aeroporto di arrivo, la Questura e la Prefettura della provincia in cui risiede il parente con il quale il minore deve ricongiungersi, il Tribunale per i minorenni competente per territorio e l'Ufficio del Ministero dell'Interno responsabile della rete SAI. Inoltre, l'Unità Dublino raccomanda alla Prefettura competente per il territorio in cui risiede il parente di attivare i Servizi Sociali del Comune in cui il parente risiede, che si occuperanno dell'accoglienza del minore in una struttura adeguata in attesa che l'Autorità giudiziaria, eventualmente, disponga il trasferimento del minore presso l'abitazione del parente preso in considerazione nella procedura di ricongiungimento familiare. In via sussidiaria, laddove i Servizi Sociali citati non siano in grado di garantire l'accoglienza del minore, il Servizio Centrale della rete SAI, su richiesta dell'Unità Dublino, provvederà ad individuare idonea struttura di accoglienza nel luogo più vicino a quello in cui risiede il parente del minore.

Quando l'Unità Dublino riceve la nota relativa all'avvenuto trasferimento del minore, il suo compito è concluso. In occasione del trasferimento del minore l'Unità Dublino dispone che la sua domanda d'asilo, presentata alle Autorità di altro Stato membro, sia nuovamente



presentata presso la Questura competente nel territorio in cui risiede il parente del minore, affinché sia esaminata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente per territorio.



APPROFONDIMENTI

Identificazione di MSNA

L'identificazione del MSNA è una fase cruciale, in quanto consente di stabilire la sua identità o, in assenza di documentazione, di certificare quella dichiarata dal minore, la sua nazionalità e di ricostruire, per quanto possibile, il suo percorso migratorio. Queste informazioni sono fondamentali per garantire loro i diritti e le tutele previste dalla legge e per avviare le procedure di accoglienza e protezione. Perciò, l'identificazione include non solo la registrazione di nome, cognome, data e luogo di nascita ad opera delle autorità di polizia, ma anche la rilevazione dei rischi di protezione e di vulnerabilità specifiche (ad esempio, minori sposate e/o in gravidanza, vittime di tratta di esseri umani e minori sopravvissuti/e a violenze e abusi).



Ai sensi dell'art 19 bis comma 3 della Legge 142/2015, l'identità di un MSNA è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.

L'attività di identificazione del MSNA coinvolge diverse tipologie di accertamento:

1. fotosegnalamento del MSNA (maggiore di anni 14)
2. intervista/colloquio col MSNA
3. esame eventuale documentazione
4. interessamento ambasciata qualora non si tratti di richiedente protezione internazionale/sia comunque emersa esigenza di protezione internazionale
5. accertamenti socio-sanitari disposti dall'A.G. e svolti da équipe multidisciplinare (vedi relativo box)
6. indagini familiari


Il minore di età superiore ai 14 anni deve essere identificato dalla Forza di Polizia operante attraverso la rituale attività di fotosegnalamento e riscontro dattiloskopico, conseguenti accertamenti SDI nonché mediante l'esame di eventuali documenti posseduti dallo stesso, anche al fine di valutare la sussistenza di precedenti denunce di scomparsa o situazioni pregiudizievoli per il minore.





Accertamento dell'età

In caso di dubbio sull' età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico ⁽⁵⁹⁾, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione



internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerge o qualora il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico consolare. Sono da considerarsi le novità normative ex art.19 bis D.Lgs. n. 142/2015. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore abbia soggiornato o sia transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma

2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I dati così ottenuti posso essere utilizzati ai fini dell'accertamento previa convalida del Tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.

Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato è previsto che l'accertamento dell'età, del quale sia il minore sia l'esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, possa essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ed effettuato attraverso esami sociosanitari, condotti da equipe multi-disciplinari e multi-professionali, ai sensi del [Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati](#) per evitare disomogeneità a livello nazionale e per favorire l'adozione di una procedura univoca per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati.

La procedura per la determinazione dell'età dei MSNA attraverso esami sociosanitari è condotta da un'équipe multidisciplinare opportunamente formata composta da professionisti in servizio presso il SSN e in particolare da un pediatra, con competenze auxologiche, uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, un assistente sociale, alla presenza di un mediatore culturale. La procedura consiste nello svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale: i) un colloquio sociale, ii) una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, iii) una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari

⁽⁵⁹⁾ Il documento anagrafico deve essere conforme alle disposizioni giuridiche già esistenti, ovvero per avere effetto sul Territorio dello Stato deve essere esibito in originale e tradotto e legalizzato dalle autorità italiane qualora atto straniero emesso all'estero (o con postille ove previsto) o legalizzato in Prefettura qualora emesso in Italia. La collaborazione delle autorità diplomatico-consolari va esclusa in caso di richiedente la protezione internazionale.



utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del genere e del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l'ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi.

Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge. Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Il provvedimento può essere impugnato con reclamo. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni.

Il decreto legge 133/2023 convertito in legge 176/2023 ha, inoltre, introdotto un'ipotesi di deroga al procedimento sopra descritto, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare o rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In tali ipotesi, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloskopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, è altresì previsto che l'autorizzazione possa essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto.

Al termine della procedura viene redatto verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, il quale è notificato alla persona, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Avverso la decisione, può essere promossa impugnazione davanti al Tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione del provvedimento. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni.

In considerazione dell'impatto emotivo sul minore che la procedura e l'esito possono avere, è sempre doveroso informare correttamente il minore, tenendo in considerazione l'età e lo sviluppo dello stesso, in tutta la fase della procedura ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Su approfondimenti si vedano: [*Booklet su accertamento dell'età per minori di EUAA*](#) e la [*Guida Pratica EASO sulla valutazione dell'età*](#)



Primo colloquio

Il DPCM n. 98 del 10 maggio 2024 pubblicato il 9 luglio 2024 fornisce indicazioni puntuali circa le modalità di svolgimento e i contenuti del primo colloquio, che dovrà svolgersi **il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza**. L'obiettivo del colloquio è **approfondire la conoscenza** della storia personale e familiare del minore e **acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato** diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore (⁶¹).



Il colloquio si compone delle seguenti fasi:

1. Fase di informazione e orientamento sul contesto del colloquio incluse le modalità di svolgimento del colloquio e delle finalità;
2. Fase di approfondimento della storia personale e familiare del minore e delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o allontanamento del minore
3. Ricostruzione, insieme al minore, dei fatti narrati
4. Prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza

Durante il colloquio, è importante concentrarsi a reperire le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici ed eventuali documenti di identità
- Lingue parlate dal minore
- Ricostruzione del vissuto del minore con riferimento al contesto del paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito
- Ricostruzione delle circostanze di partenza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia
- Ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese e in Italia anche attraverso le indagini familiari
- Raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi per eventuali ricongiungimenti familiari anche attraverso le indagini familiari
- Evidenziare eventuali stati di particolare vulnerabilità nonché bisogni specifici
- Rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione
- Evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza

Il colloquio con il minore deve essere svolto alla presenza del tutore e di un mediatore culturale secondo modalità *child-friendly*, tenendo conto dell'età, delle capacità cognitive e dello stato emotivo del MSNA. Inoltre, deve svolgersi in ambienti adeguati


(⁶¹) [Guida pratica EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#).

e, se necessario, poter essere interrotto e ripreso. L'operatore incaricato deve essere un professionista qualificato: assistente sociale, psicologo dell'età evolutiva, educatore professionale o socio-pedagogico, o un pedagogista, coadiuvato – laddove possibile – da enti esperti nella tutela dei minori. È fondamentale che tutti i partecipanti rispettino l'obbligo di riservatezza.

A conclusione del colloquio, l'operatore dovrà effettuare al minore una ricostruzione/restituzione di quanto narrato per poi giungere ad una condivisione degli *step* successivi. **La relazione è inserita nella cartella sociale prevista dall'art 9 c. 2 della legge 47/2017 che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni competente.**

Valutazione del superiore interesse (BIA) e definizione del percorso amministrativo

Il processo di valutazione del Superiore Interesse del minore⁽⁶²⁾ è un'attività continua che ha inizio sin dal primo colloquio con il MSNA. E' soggetta a variazioni e adattamenti alla luce delle esigenze o aspirazioni del minore che emergono progressivamente grazie a una sua conoscenza sempre più approfondita. Spetta dunque agli operatori adattare le attività in tal senso al fine di garantire costantemente il benessere del minore. Pianificare riunioni periodiche di team garantisce che vi sia un continuo confronto fra gli operatori in riferimento alle attività compiute e da compiersi in favore del minore e, conseguentemente, assicura che sia mantenuto l'approccio olistico e multidisciplinare nelle azioni e nelle pianificazioni.



In particolare, la scelta del percorso amministrativo che il minore intraprenderà avrà un forte impatto sulla sua vita. Pertanto, **detta decisione potrà essere presa solo se si è certi di aver raccolto ogni informazione rilevante sul minore, che lo stesso sia stato adeguatamente informato e che abbia compreso tutte le informazioni ricevute.**

La decisione deve essere il frutto di una valutazione svolta da un'equipe, **anche a seguito di una consultazione e piena partecipazione del minore, in considerazione della sua età e del grado di maturità**, nella scelta e valutazione del percorso amministrativo attraverso colloqui individuali in cui si renda partecipe il minore delle valutazioni degli operatori.

⁽⁶²⁾ Il principio del superiore interesse del minore è codificato dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'Infanzia e l'Adolescenza, secondo il quale: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".





La presenza ed il coinvolgimento del tutore in ogni fase del percorso di accompagnamento e accoglienza sono di fondamentale importanza.

Nello svolgimento della valutazione del superiore interesse del MSNA è possibile utilizzare i seguenti strumenti:

- [Guida pratica EASO/EUAA](#) sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo (all. 1):
- [Manuale](#) operatori per i centri di accoglienza per i MSNA a cura del Ministero dell'Interno/UNHCR:

Cartella personale/sociale

L'art. 9 comma 2 della legge n. 47/2017 dispone che gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del MSNA dovranno essere riportati in un'apposita cartella sociale, che dovrà essere trasmessa ai servizi sociali del comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La cartella contiene ogni informazione acquisita sul MSNA e sul suo percorso, incluse le relazioni redatte da parte delle figure professionali impegnate nella struttura in merito alle attività specifiche svolte per e con il minore. È uno strumento utile a disposizione del personale qualificato e autorizzato all'accesso per dare continuità alla presa in carico del minore attraverso la trasmissione e la condivisione di informazioni nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili. Ciò vale sia per l'uso interno al fine di accompagnare l'équipe in una valutazione integrata del percorso amministrativo più idoneo al minore, sia nell'ambito della presa in carico territoriale.

La cartella deve essere periodicamente aggiornata alla luce dei colloqui che le diverse figure professionali svolgono con il minore e deve essere integrata con le osservazioni emerse dal team multidisciplinare durante le riunioni di équipe. Inoltre, il minore stesso deve essere informato e pienamente consapevole dell'esistenza della cartella personale e del suo contenuto.

La cartella personale/sociale⁽⁶³⁾:

- rappresenta un documento **identificativo del minore**, della sua storia e del suo percorso;
- è uno strumento di **documentazione** (raccoglie e registra informazioni) e **gestionale** (aiuta a gestire un processo);
- **fornisce un tracciato metodologico** (guida) sulle informazioni da rilevare nel corso dell'intervento sul minore, consentendo di raccogliere/registrare in modo organico gli



⁽⁶³⁾ Prototipo di cartella personale utilizzata nei progetti FAMI: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14._cartella_personale_minore.pdf



elementi valutativi rilevati nei diversi colloqui/interventi, sia in termini diagnostici che prognostici;

- **è uno strumento dinamico del servizio e del territorio**, fruibile da parte di altri attori territoriali autorizzati della rete;
- **è tutelante** per il minore (perché vengono definiti e registrati gli impegni assunti) e per gli operatori (condivisione anche in termini di responsabilità);
- **è utile alla programmazione e autovalutazione dei servizi offerti al MSNA**;
- **contiene dati sensibili soggetti alla normativa della privacy e al segreto professionale**;
- documenta, riassume e ripercorre la **valutazione del superiore interesse del minore**.

Rilascio del permesso di soggiorno

Prima dell'accompagnamento presso la Questura, è importante assicurarsi che il minore abbia compreso:

- i motivi per i quali sarà condotto presso di essa e, eventualmente, sottoposto a fotosegnalamento;
- tutti i percorsi amministrativi che attengono al rilascio del PDS nelle sue diverse tipologie, inclusa la protezione internazionale e la cd. procedura Dublino.
- che, in caso di fondato dubbio rispetto alla minore età dichiarata, potrebbe essere sottoposto ad esami sociosanitari condotti con metodologia multidisciplinare.



I permessi di soggiorno che attualmente, in via generale, vengono rilasciati dalle questure, considerate anche le Circolari Ministero Interno - Dipartimento PS/Direzione Centrale Immigrazione n.400/A/2017.12.214.32 -28.08.2017 e n.400/B/2022/I Div. -16.04.2022 sono:

1. permesso di soggiorno per minore età: per i minori stranieri privi di tutore - 1 anno (o residuale inferiore in caso di sopraggiunta maggiore età), in formato cartaceo, valido solo sul T.N. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente temporaneamente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
2. permesso di soggiorno per affidamento: per i minori stranieri con tutore - 2 anni (o residuale inferiore in caso di sopraggiunta maggiore età), in formato elettronico (con passaporto) o in formato cartaceo valido solo sul T.N. (senza passaporto ovvero meramente sedicenti)
3. permesso di soggiorno per richiesta status protezione internazionale /richiesta asilo

Si specifica che ai sensi delle disposizioni del Legislatore e nel superiore interesse del minore (come ribadito anche dalla Circolare Ministero Interno - Dipartimento PS/Direzione Centrale



Immig. n.400/B/2022./I Div. -16.04.2022), ai fini della presentazione della domanda di permesso soggiorno è obbligatoria la presenza del tutore laddove formalmente nominato, essendo pacificamente un pubblico ufficiale e dunque attività non delegabile. In attesa di nomina del tutore possono formulare richiesta di permesso di soggiorno: (1) l’Ente Locale ovvero i Servizi Sociali; (2) i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati ai quali il minore è stato formalmente affidato dalla pubblica autorità competente; (3) il minore stesso, qualora sia in grado ovvero in base alla sua età e maturità acquisita (assistito e rappresentato legalmente nelle fasi del procedimento amministrativo dall’esercente i poteri tutelari anche temporanei previsti dalla normativa vigente per tutti gli adempimenti correlati).

In caso di disposizione dell’A.G. di prosieguo amministrativo e contestuale accettazione del neo maggiorenne al provvedimento non vincolante del Tribunale e formale presa in carico del Servizio Sociale competente, la Questura, su richiesta del cittadino straniero, può rilasciare **un permesso di soggiorno per “Integrazione”** ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2022, n. 191 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L’accesso alla procedura di protezione internazionale

L’ordinamento italiano riconosce due forme di protezione internazionale, sulla base della normativa internazionale ed europea in materia:

- **Status di rifugiato:** è “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o non vuole farvi ritorno.
- **Protezione sussidiaria:** è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese di dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Paese.



Il MSNA deve essere informato dal tutore e dall’équipe del centro di accoglienza, in presenza di un operatore legale o di un avvocato e di un mediatore linguistico-culturale, del diritto di presentare richiesta di protezione internazionale e della relativa procedura, in un linguaggio “a misura di minore” e in un ambiente sicuro.

È opportuno che queste figure svolgano uno o più colloqui per esplorare il contesto di provenienza, i motivi che hanno spinto la persona ad intraprendere il percorso migratorio e quelli per cui non può o non vuole far rientro nel Paese di origine, a fronte di una adeguata informativa sul contenuto e la procedura di protezione internazionale. La valutazione del superiore interesse del minore in merito alla scelta del percorso di conseguimento di uno status giuridico si baserà, tra le altre cose, sulle riferite forme di persecuzione specifiche rivolte ai minori, tenendo conto, oltre al fattore dell'età, del genere, della situazione socioeconomica, delle condizioni di salute, del livello di istruzione, del contesto familiare etc.

Le forme di persecuzione specifiche contro i MSNA includono, tra le altre, l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la mutilazione genitale femminile, ma anche violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato, prostituzione forzata e pornografia infantile. Può considerarsi persecuzione anche la violazione dei diritti alla sopravvivenza e allo sviluppo, una grave discriminazione di MSNA nati al di fuori di legami familiari formalmente e legalmente riconosciuti e dei minori divenuti apolidi a causa della perdita della cittadinanza e dei relativi diritti.

Le autorità competenti alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale sono gli uffici di polizia di frontiera e le questure competenti in base al luogo di residenza o domicilio della persona richiedente. La formalizzazione dell'istanza avviene tramite la compilazione del c.d. Modello C3, in cui, in una particolare sezione, è possibile segnalare le esigenze specifiche della persona richiedente. Il documento è approvato e sottoscritto dalla persona interessata e gliene viene rilasciata copia.

Se il MSNA risulta già assegnato a un tutore, sarà quest'ultimo ad accompagnarlo in Questura per procedere alla formalizzazione della richiesta. Nel caso in cui il MSNA presenti domanda in autonomia, la Questura sospende il procedimento e lo comunica immediatamente al Tribunale per i minorenni competente per la nomina del tutore, che deve avvenire entro 48 ore. Nelle more della nomina del tutore, la conferma della domanda può essere fatta dal responsabile della comunità di accoglienza in qualità di tutore *pro tempore*.

Alcune Questure hanno stabilito dei canali *ad hoc* per le procedure amministrative, tra cui la richiesta di protezione internazionale, riguardanti i MSNA, per rendere più celeri i tempi di formalizzazione dell'istanza e, possibilmente, della sua valutazione da parte della Commissione Territoriale (CT) per il riconoscimento della protezione internazionale territorialmente competente.

Per legge, al minore è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura. Una volta formalizzata l'istanza, ai fini dell'esame della domanda solo ed esclusivamente il tutore volontario può accompagnare il MSNA e assisterlo durante il colloquio personale, in qualità di suo rappresentante legale. Durante l'audizione, però, è il MSNA a interagire con il funzionario intervistatore, motivando personalmente la propria domanda di protezione internazionale.

Nel periodo compreso tra la formalizzazione del Modello C3 e il colloquio personale in Commissione, i tutori possono inoltrare richieste specifiche alla Commissione tramite e-mail o PEC, raccogliere la documentazione rilevante da allegare, trasmettere documenti ed informazioni rilevanti (ad esempio, estratti rilevanti della cartella personale/sociale del MSNA)






ai fini della valutazione della richiesta di protezione. È importante che queste azioni vengano compiute, una volta informata il MSNA e in coordinamento e raccordo con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento.

Anche nel caso in cui non sia stato possibile comunicare anticipatamente ed in forma scritta elementi importanti per la valutazione della richiesta di protezione, i tutori possono illustrare al funzionario intervistatore esigenze specifiche e vulnerabilità del minore ed altre informazioni utili all'istruttoria (es. percorso migratorio, percorso di inclusione sul territorio). Alla fine del colloquio personale, inoltre, al tutore viene rivolta una specifica domanda dal funzionario intervistatore rispetto a ulteriori rilievi da aggiungere relativamente al colloquio stesso.

Il ruolo del tutore

Il tutore svolge un ruolo fondamentale nei confronti del MSNA attraverso la partecipazione ai processi decisionali che riguardano il minore, la supervisione delle condizioni di accoglienza, il supporto nel conseguimento di uno status giuridico sul territorio, compresa la scelta del percorso amministrativo più adeguato alla luce dei bisogni, aspirazioni e punti di vista del minore. Nel caso di richiesta di protezione internazionale, è previsto l'obbligo della presenza del tutore al momento dell'audizione in Commissione Territoriale del MSNA; nella precedente fase di formalizzazione del C3 e nelle procedure per l'accertamento dell'età è invece sufficiente la presenza della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari (es. il responsabile del centro di accoglienza del MSNA).



Al fine di favorire la pronta individuazione di persone con i necessari profili e disponibilità e vicinanza ai centri di accoglienza per lo svolgimento delle funzioni di tutore, i centri (laddove possibile insieme ai Servizi Sociali dei comuni interessati) possono farsi promotori di azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale/limitrofa contribuendo così alla creazione di una lista di candidati, che potrà essere condivisa con l'Autorità Garante Regionale, la quale è responsabile per la formazione degli aspiranti tutori.

Per favorire il coinvolgimento dei tutori, una buona prassi è costituita dalla creazione di un documento informativo destinato ai tutori di recente nomina, il quale riassume le attività poste in essere dal centro di accoglienza e riporta una lista di domande più frequentemente poste dai minori (FAQ), fornendo suggerimenti ai tutori su come rispondere. Non appena venuto a conoscenza della nomina del tutore, il centro di accoglienza invia il documento a quest'ultimo, anche in preparazione a un colloquio conoscitivo con gli operatori del centro di accoglienza del MSNA. Lo scopo è aiutare i tutori a orientarsi tra i servizi offerti dal centro e le attività che vengono svolte quotidianamente per garantire una corretta valutazione del superiore interesse del minore stimolando la partecipazione dei tutori volontari al progetto.



educativo del MSNA. Le domande contenute nel documento sono quelle identificate come maggiormente problematiche e ricorrenti per i minori e possono riguardare questioni procedurali, come ad esempio la richiesta di protezione internazionale (64), le condizioni di accoglienza, incluso il pocket money, e altri interrogativi che i MSNA affrontano nel quotidiano.

Inoltre, i tutori sono coinvolti nella definizione del successivo percorso di accoglienza del minore, incluso il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza e nella transizione verso l'età adulta.

Infine, è importante coinvolgere il tutore anche nelle scelte che possano includere eventuali ricongiungimenti familiari e/o trasferimenti al fine di avvicinare il minore a parenti sul territorio nazionale, fermo restando che in questi casi è il Tribunale per i Minorenni che dovrà esprimere il nulla osta definitivo al trasferimento nel superiore interesse del minore.

Ai sensi del D.M. 8 agosto 2022, il Ministero dell'interno ha disciplinato le modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, che comprendono:

- **rimborsi per permessi di lavoro retribuiti:** al datore di lavoro privato è rimborsabile una quota pari al 50 percento della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi richiesti per le ore di assenza del tutore volontario, fino a un massimo di 60 ore annue. La richiesta di permesso deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell'intervento o della prestazione a favore del minore;
- **spese sostenute dai tutori:** su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi pubblici, mentre parzialmente rimborsabili in caso di mezzo privato (vedi art 3 D.M. 8 agosto 2022);
- **equa indennità:** il tutore, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità (art. 4 D.M. 8 agosto 2022).

Per il dettaglio sulle modalità di accesso alla richiesta di rimborso e la modulistica si rimanda al testo integrale del D.M. 8 agosto 2022 ([Gazzetta Ufficiale](#)).

(64) Su approfondimenti relativi alla domanda di protezione internazionale ed al ruolo del tutore, possono essere di supporto, ad esempio, le guide EUAA nella sezione "vulnerability e special needs" [Practical tools for Guardians](#).





Le indagini familiari⁽⁶⁵⁾

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del DPR 231/2023, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali". Dal 2008, **l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)** è incaricata



dello svolgimento delle indagini familiari nei paesi d'origine dei minori o in Paesi terzi, consistenti in un'analisi del contesto familiare e sociale di provenienza del minore. Lo svolgimento delle indagini familiari ha molteplici finalità e riveste un ruolo fondamentale nell'individuazione delle migliori soluzioni di lungo periodo, nel superiore interesse del minore. Infatti, le indagini familiari favoriscono gli Enti locali nel processo di conoscenza dettagliata del background del minore: è possibile ricostruirne la storia e la condizione familiare, approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità emerse dai colloqui, comprendere la realtà dei territori di provenienza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate sia per calibrare al meglio il percorso di accoglienza e integrazione in Italia, sia per valutare l'opportunità di un ritorno volontario assistito e il relativo progetto di reintegrazione. L'attività viene svolta con il consenso informato del minore che fornisce gli elementi necessari per prendere contatti con la famiglia d'origine. L'indagine familiare può essere richiesta dal servizio sociale, dal tutore o dagli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei minori attraverso il SIM, per chi ha accesso, oppure inviando una richiesta specifica tramite apposita **"scheda E"** con acclusa relazione sociale (in cui siano dettagliati i contatti di riferimento della famiglia, tra cui recapito telefonico e, se a disposizione, indirizzo) alla casella postale minoristranieri@lavoro.gov.it.



⁽⁶⁵⁾ È possibile consultare anche la [Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia](#).



Le indagini familiari costituiscono uno strumento per:

- facilitare procedure di riconciliazione familiare, anche ai sensi del Regolamento Dublino, contribuendo in tale ottica ad accertare la volontà dei familiari di riconciliarsi con il minore, raccogliere informazioni relative alla condizione dei familiari nel Paese di residenza, recuperare – laddove disponibile – documentazione utile al fine di accertare il legame di parentela;
- calibrare i percorsi di integrazione dei minori;
- raccogliere informazioni sulla storia dei minori a supporto di un’eventuale richiesta di protezione internazionale e/o altre forme di protezione;
- recuperare i documenti personali dei minori;
- migliorare la conoscenza del fenomeno della migrazione dei MSNA tramite la sistematizzazione di dati raccolti grazie alle interviste;
- contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità responsabili della tutela dei minori in Italia e nei Paesi di origine dei minori.
- fornire elementi di valutazione ai Tribunali per i minorenni circa l’opportunità di un ritorno volontario assistito e relativo progetto di reintegrazione

Di seguito i contatti di riferimento sull’attività d’indagine familiare:

Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti:



E-Mail: minoristranieri@lavoro.gov.it



PEC: minoristranieri@pec.lavoro.gov.it

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni:



E-Mail: umcitaly@iom.int

Recapiti telefonici: 06 44 186 226/236/218





La transizione alla maggiore età e la conversione del permesso di soggiorno

Allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, affidato o sottoposto a tutela, può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo parere positivo della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I requisiti per richiedere la conversione del permesso di soggiorno sono:

- possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
- comprovata integrazione sociale e civile del MSNA nel contesto in cui si è inserito il minore;
- ottenimento del parere positivo alla conversione da parte della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- La procedura prevede la presentazione della domanda alla Questura competente per territorio tramite kit postale, comunque non oltre i 60 giorni successivi al compimento della maggiore età.



In genere, i documenti necessari alla conversione sono:

- 4 fototessere;
- 1 marca da bollo da 16€;
- copia del passaporto o documento equipollente;
- ricevuta versamento postale;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del parere positivo alla conversione da parte della Direzione Generale per le politiche migratorie (ex Comitato per i minori stranieri);
- copia del certificato di iscrizione scolastica o copia del contratto di lavoro, una busta paga se già disponibile, o copia del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego;
- dichiarazione di ospitalità/certificato di residenza/indicazione effettiva dimora.

La richiesta di parere

Il parere per la conversione del permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del D. Lgs.



286/1998, così come modificato da ultimo dall'art. 4 bis del D.L. 20/2023, convertito in legge 50/2023, che ha introdotto alcune novità rispetto alla previgente disciplina (66).

In virtù delle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, la richiesta di parere costituisce un atto endo-procedimentale. Il parere è, quindi, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento di conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri che abbiano compiuto 18 anni di età.

La Direzione Generale, nel rispetto dei requisiti previsti per legge, e sempre tenendo fermo il principio della valutazione caso per caso, esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati durante il loro periodo di permanenza in Italia da minorenni, proprio ai fini della conversione ex art. 32.

La richiesta può essere inoltrata dal tutore, dal Servizio sociale dell'Ente locale o dagli operatori del centro di accoglienza dove il MSNA è ospitato. La richiesta deve contenere una relazione dettagliata del percorso d'integrazione che la persona ha effettuato dal suo ingresso in Italia, documentando il più possibile ogni elemento relativo all'iter scolastico, lavorativo, relazionale e ad eventuali condizioni di vulnerabilità.

È necessario, inoltre, illustrare il percorso che il MSNA potrà svolgere a seguito del rilascio del parere – ad es. l'iscrizione a scuola, la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro o la volontà di avere un impiego, allegando possibilmente il passaporto o la ricevuta della richiesta formulata all'Ambasciata o al Consolato.

Il parere deve essere richiesto da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo.

Per presentare la richiesta di parere, è necessario compilare la "scheda G" scaricabile dal sito del Ministero ed inviarla alla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei seguenti indirizzi email: minori.art32@pec.lavoro.gov.it, minori-art32@lavoro.gov.it, allegando i seguenti documenti:

- copia del passaporto o dell'attestato d'identità con foto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato del rispettivo Paese d'origine in Italia (tra i documenti non rientra il "titolo di viaggio"). Il possesso di tali documenti già al momento della formalizzazione della richiesta di parere rappresenta un modo per accelerare la conversione dei permessi per minore età in altra tipologia;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del decreto di tutela (o affidamento ai sensi della L. 184/1983 o copia della richiesta di apertura della tutela);

(66) La novella introdotta dal D.L. 20/2023 incide anche sulla durata del permesso di soggiorno a seguito di conversione, disponendo che il permesso di soggiorno rilasciato al minore non accompagnato al compimento della maggiore età possa essere rilasciato per il periodo massimo di un anno.



- documentazione a supporto del percorso di integrazione svolto dal minore prima del diciottesimo anno di età e, se in possesso, del percorso che verrà proseguito dopo la maggiore età.

Per quanto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno di lavoro subordinato o autonomo, il D.L. 133/2023, convertito in legge 176/2023, ha introdotto all'art. 32 del D.Lgs 286/1998 (TUI) il comma 1-1 bis, la necessità di una verifica dei requisiti da parte di professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ⁽⁶⁷⁾.

Si precisa che vi sono alcuni casi che esulano dalla necessità di richiedere il parere alla DG per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti. Le casistiche in questione sono quelle che riguardano:

- i MSNA che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- i MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- i MSNA che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo ⁽⁶⁸⁾.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare [Minori stranieri non accompagnati accolti in Italia: il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età | Diritti ai Margini](#).

⁽⁶⁷⁾ Art. 6 D.L. 133/2023, convertito in legge 176/2023.

⁽⁶⁸⁾ Il riferimento al permesso di soggiorno di soggiorno per motivi umanitari è da considerarsi esteso al permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della novella introdotta dal D.L. 113/2018, convertito in legge 132/2018.

Prosieguo amministrativo

L’istituto del prosieguo amministrativo è disciplinato dall’art. 13 comma 2 della Legge 7 aprile 2017, n. 47, che recita: “Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.” I presupposti per la richiesta del prosieguo amministrativo sono:

- richiesta della misura
- che il destinatario della misura abbia intrapreso “un percorso di inserimento sociale”
- che lo stesso necessiti “di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia”

L’autorità competente ad emettere il provvedimento, con decreto motivato, è il Tribunale per i minorenni. La facoltà di richiedere il prosieguo amministrativo appartiene al Pubblico Ministero, al Servizio sociale, al tutore, agli organismi di protezione dell’infanzia e al minore, assistito da un legale.

Il Tribunale effettuerà approfondite indagini sulla personalità del MSNA, anche servendosi di documentazione prodotta ed eventuale relazione da parte dei servizi sociali, all’esito delle quali potrà disporre, con decreto motivato, l’affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.

È necessario allegare la documentazione relativa al percorso di inserimento sociale (ad es. certificati scolastici) seguito dal minore e – ove possibile – una relazione dei servizi sociali. Va associata una richiesta di titolo di soggiorno a seconda della situazione personale e/o del permesso di soggiorno di cui il minore è titolare, salvo che il MSNA sia titolare di protezione internazionale (in questo caso, la tipologia di permesso rimane immutata).





La tratta di esseri umani

La "tratta di esseri umani" è una grave violazione dei diritti umani e un reato disciplinato a livello internazionale e nazionale (art. 601 del Codice Penale) che si compone di 3 elementi tipici:

(1) *la condotta*: il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitalità o accogliere persone – (2) *il mezzo* - tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra (3) *scopo*: di sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi⁽⁶⁹⁾.



Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitalità o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi coercitivi di cui sopra (art. 601 c.p. così come modificato dal D.Lgs n. 24/2014).

Inoltre, la normativa internazionale⁽⁷⁰⁾ descrive il lavoro minorile gravemente sfruttato come:

1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta delle e dei minorenni, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minorenni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
2. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minorenne ai fini di prostituzione;
3. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minorenne ai fini di attività illecite;
4. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minorenne.

I minori stranieri, dunque, possono essere coinvolti in tutte le fattispecie di sfruttamento sopraelencate.

⁽⁶⁹⁾ La DIRETTIVA (UE) 2024/1712 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ha ampliato la definizione di sfruttamento, che comprende: "... come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale."

⁽⁷⁰⁾ Art. 3 Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (No. 182) del 1999.



Le disposizioni internazionali, europee e nazionali prevedono l'adozione di misure di protezione e assistenza in favore delle vittime di tratta, specificando in particolare quelle che devono essere riservate alle vittime minorenni. In particolare, la direttiva 2024/1712/UE prevede (art. 11) che gli Stati adottino misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza specializzata e sostegno con un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. Prevede inoltre (art. 14) che le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta siano intraprese "a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore vittima della tratta, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione verso l'emancipazione e l'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta".

La normativa nazionale prevede specifiche misure di tutela per le vittime di tratta e garantisce una serie di tutele specifiche per i MSNA vittime di tratta, in particolare:

- in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 286/98, i minori vittime di tratta e/o grave sfruttamento hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" ex art 18⁷¹.

Resta inteso che il minore vittima di tratta ha sempre comunque diritto di chiedere la protezione internazionale nonché di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari ex art. 10 L. 47/17.

- In virtù dell'art. 18 comma 3 bis D.Lgs. 286/98, inoltre, i minori vittime di tratta e grave sfruttamento possono accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale disciplinato dal DPCM 16 maggio 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute. Il programma unico è realizzato da soggetti pubblici e privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 52 comma 1 lett. b) D.P.R. 394/99.

Sotto questo profilo, in forza di quanto disposto dall'art. 17 della L. 47/17, ai minori deve essere garantito uno specifico programma che assicuri adeguate condizioni di

⁷¹ In virtù di quanto previsto dalla sopra citata norma, in combinato disposto con l'art. 27 D.P.R. 394/99, esso può essere rilasciato dal Questore quando, nel corso di operazioni di polizia o di indagini, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso può essere rilasciato, dunque, tanto in seguito all'avvio di un procedimento penale, (c.d. percorso giudiziario, art. 27, lett. b), D.P.R. n. 394/99) previa proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica, quanto nel caso in cui la persona ritenga di non denunciare e si affidi ad un ente che realizza il programma unico (c.d. percorso sociale, art. 27, lett. a), D.P.R. n. 394/99), previa proposta dell'ente stesso.

Il permesso ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.



accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale con soluzioni di lungo periodo anche oltre il compimento della maggiore età.

- In base a quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/14 i minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, ivi incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
- Nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull'età di una vittima di tratta, nelle more dell'accertamento dell'età, essa è considerata minore ai fini dell'accesso immediato alle misure di assistenza, sostegno e protezione (art. 4 comma 2 D.Lgs. 24/14). Nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede all'accertamento dell'età attraverso la procedura multidisciplinare prevista dal DPCM 234/16.
- L'art. 8 della Direttiva 2011/36/UE e l'art. 26 della Convenzione di Varsavia del 2005 prevedono che gli Stati membri adottino misure per garantire alle autorità competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani che sono state costrette a compiere attività criminali come conseguenza diretta della loro condizione di vittime.

Tanto il Piano Nazionale di azione contro la Tratta e il grave sfruttamento 2022-2025 (72), quanto il Meccanismo Nazionale di Referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento (73), prevedono azioni specifiche in favore dei minori stranieri vittime di tratta. In particolare quest'ultimo costituisce un importante strumento a supporto di tutti i soggetti che possano operare a contatto con vittime minori, fornendo indicazioni relative alle specifiche misure da adottarsi in una logica di tutela del prioritario interesse del minore e secondo un approccio di cooperazione multi-agenzia, che presuppone la necessaria collaborazione, nel rispetto dei rispettivi compiti e mandati, tra tutti i soggetti che entrano in contatto con le vittime di tratta.

Restano salve le norme a garanzia dei MSNA, con particolare riferimento all'opportunità di segnalare anche i minori vittime di tratta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti per la loro adeguata assistenza. Deve inoltre essere richiesta al Tribunale per i Minorenni la nomina di un tutore per il minore, possibilmente individuato tra persone che hanno specifica formazione ed esperienza in materia.

Si ricorda che spesso il minore non ha coscienza di essere vittima di tratta e non è consapevole che il crimine subito è illegale in Italia. Inoltre, talvolta i MSNA vittime di tratta possono anche avere un vissuto di violenza di genere. È importante che ci sia un contatto costante e continuo tra tutti i diversi attori coinvolti nell'assistenza al minore affinché gli si possa garantire di entrare in un sistema che lo protegga e ne favorisca il percorso di integrazione. La creazione di un clima di fiducia, la tutela e la protezione delle vittime sono

(72) [Piano Nazionale di azione contro la Tratta e il grave sfruttamento 2022-2025](https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf) adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 (<https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf>).

(73) [Meccanismo Nazionale di Referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, adottato nel dicembre 2023](https://www.pariopportunita.gov.it/media/qt1hwli/meccanismo-nazionale-referral-2023.pdf) (<https://www.pariopportunita.gov.it/media/qt1hwli/meccanismo-nazionale-referral-2023.pdf>).

altresì condizioni necessarie ed indispensabili per favorire la repressione del fenomeno criminoso, favorendo la denuncia delle vittime e la collaborazione alle indagini.

Si precisa che l'identificazione delle vittime di tratta deve essere tempestiva, possibilmente fin dall'arrivo. Inoltre, può avere luogo in diversi contesti, dallo sbarco/arrivo via terra o aerea all'accoglienza.

Gestione casi di vittime o presunte vittime di tratta prassi			
Azione	Attori	Quando	Raccomandazione/buone prassi
In caso di rilevazione di primi indicatori di tratta e/o grave sfruttamento (identificazione preliminare), segnalazione tempestiva della persona al Numero Verde Antirtratta o direttamente agli enti antirtratta che rea-lizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.	Chiunque incontri una potenziale vittima di tratta e/o grave sfruttamento (anche minorenne)	Il prima possibile	Se l'individuo che ha il primo con-tatto con il/la minorenne non ha le competenze per effettuare una prima valutazione, deve contattare il prima possibile il Numero Ver-de Antirtratta 800 290 290 o l'ente antirtratta territorialmente competente.
Avvio del processo d'identificazione formale attraverso la valutazione degli indicatori di	Operatore antirtratta/ mediatore linguistico-culturale/ esperto legale/ psicologo	Non appena viene rilevato un/a mino-renne presunto vittima o vittima di tratta e/o sfrutta-mento	È importante la presenza di un mediatore linguistico-culturale formato sul tema della tratta. È bene svolgere il colloquio in luogo protetto e sicuro per il minorenne e



Gestione casi di vittime o presunte vittime di tratta prassi			
Azione	Attori	Quando	Raccomandazione/buone prassi
tratta e/o grave sfruttamento			<p>favorire la creazione di un clima di fiducia e di ascolto.</p> <p>È importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porre domande aperte; • lasciare tempo al MSNA di rispondere; • evitare atteggiamenti accusatori e/o espressioni di giudizio; • cercare di far sentire la potenziale vittima rispettata e a proprio agio.
Informativa sulla tratta di esseri umani, sui rischi e sul sistema di protezione	Operatore antirtratta/mediatore linguistico-culturale/esperto legale/psicologo	Durante lo svolgimento dei colloqui	<p>Svolgere informativa sui rischi legati allo sfruttamento e alla condizione di vittima di tratta ⁽⁷⁴⁾ e sulle possibilità di percorso di protezione per le possibili vittime di tratta.</p> <p>È importante avviare il MSNA vittima di tratta verso il percorso amministrativo più adeguato e tutelante in funzione del suo superiore interesse.</p>
Accertamento delle relazioni parentali	Servizi Sociali e Operatori antirtratta	Al momento della richiesta di contattare i parenti/familiari e	<ul style="list-style-type: none"> • Offrire la possibilità di chiamare la propria famiglia, ma successivamente ad una

⁽⁷⁴⁾ In linea con il Meccanismo Nazionale di Referral (p. 33): "tra le informazioni fornite verranno incluse quelle relative al periodo di recupero e riflessione, al diritto a ricevere assistenza a prescindere dalla collaborazione con le Autorità e ai i diritti connessi al procedimento penale in cui possono assumere la qualifica di persone offese, incluso il diritto al risarcimento del danno che possono chiedere in sede penale e civile, anche attraverso lo strumento dell'indennizzo statale".

Gestione casi di vittime o presunte vittime di tratta prassi

Azione	Attori	Quando	Raccomandazione/buone prassi
		successivamente a una valutazione relativa ai rischi a cui è esposto	<p>previa valutazione dei rischi a cui può essere esposto e con l'attenzione di non far contattare alcun numero italiano e/o europeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare effettuare le prime telefonate alla presenza di un mediatore interculturale. • Non rivelare informazioni sulla struttura di accoglienza e il luogo in cui il/la minore è accolto/a.
Segnalazione alla Procura della Repubblica presso TM e alla Questura	Da Operatori del Progetto antirtratta e/o Servizi Sociali a FF.OO. e Procura della Repubblica presso TM	Il prima possibile	<p>Casi di minori potenziali vittime di tratta vanno segnalati alla Procura minorile.</p> <p>Nel caso in cui il minore decida di presentare denuncia/querela, il minore ha diritto ad avere assistenza legale qualificata (che può essere garantita attraverso l'ente antirtratta).</p>
Contatto con il tutore al quale è affidato il MSNA	Operatori del progetto antirtratta/Servizi Sociali	Il prima possibile	Informare il tutore volontario sulla condizione di presunta o accertata vittima di tratta del minorenne limitatamente per quel che riguarda le azioni intraprese in favore del MSNA nel suo superiore interesse.

Gestione casi di vittime o presunte vittime di tratta prassi

Azione	Attori	Quando	Raccomandazione/buone prassi
			<p>Formare il tutore volontario per gestire al meglio la relazione con il minorenne e fornirgli gli strumenti per conoscere il fenomeno della tratta di esseri umani e i meccanismi di tutela previsti dalla normativa vigente, anche attraverso il contatto con gli enti antirtratta presenti sul territorio.</p>
Definizione del processo di identificazione formale e attivazione del Programma Unico di protezione e assistenza	Operatori del Progetto antirtratta/operatore legale/Mediatore linguistico-culturale/psicologo	A seguito dell'identificazione formale e previo consenso dell'interessato e del tutore	<p>Stilare un Progetto Educativo Individualizzato o un Piano di Assistenza e Integrazione; Mantenere un buon raccordo tra i diversi attori.</p> <p>Ove l'ente anti-tratta che opera sul territorio non disponga di strutture di accoglienza per vittime di tratta minorenni, si individua una struttura tra quelle autorizzate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che possa garantire un'adeguata assistenza e protezione. Il personale del progetto antirtratta eroga in tal caso un servizio di supporto mettendo a disposizione il personale specializzato per l'assistenza, ivi compresa quella psicologica o legale.</p>

Gestione casi di vittime o presunte vittime di tratta prassi

Azione	Attori	Quando	Raccomandazione/buone prassi
			Avviare la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno o per la domanda di protezione internazionale.
Segnalazione a DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			<p>Qualora i minori siano richiedenti asilo, con il consenso del minore, si comunica alla Commissione Territoriale competente all'esame della domanda di asilo l'avvio del percorso di emersione o l'adesione al programma unico del/della minore come vittima di tratta</p> <p>Inoltre, in caso i minori siano richiedenti asilo o abbiano formulato richiesta per qualche forma di protezione sociale, tale informazione viene inserita al momento della compilazione della scheda anagrafica per l'inserimento nel SIM.</p>

Di seguito alcuni elementi a cui prestare attenzione ai fini **dell'identificazione del minorenne vittima di tratta e grave sfruttamento** ⁽⁷⁵⁾ tratti dal Meccanismo Nazionale di Referral ⁽⁷⁶⁾:

⁽⁷⁵⁾ È possibile consultare inoltre le Linee Guida su "L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL" (edizione 2020), pubblicate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo e dall'UNHCR, e disponibili qui: libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/lineeguida-edizione_aggiornata.pdf

⁽⁷⁶⁾ Meccanismo Nazionale di Referral 2023: <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/tratta-degli-esseri-umani-e-grave-sfruttamento/meccanismo-nazionale-di-referral/>



1. **età:** più il minorenne è giovane, più è vulnerabile;
2. **nazionalità:** non ci sono nazionalità escluse dal rischio di tratta e grave sfruttamento, tuttavia è bene porre in questo momento particolare attenzione ai minorenni e neo maggiorenni maschi di alcune aree come l'Africa sub-Sahariana o altri paesi Nordafricani e l'Asia meridionale, i quali sono particolarmente a rischio di grave sfruttamento lavorativo e di essere coinvolti anche in attività illecite, mentre le minori e neomaggiorenni femmine provenienti dalle stesse aree sono particolarmente esposte anche al rischio di matrimonio precoce e forzato. Diversamente, le minorenni di origine subsahariana e dell'Est Europa risultano maggiormente a rischio di sfruttamento sessuale. Infine, i minorenni di etnia rom (solitamente originari dell'Est Europa) sono frequentemente sfruttati in attività di accattonaggio forzato e/o coinvolti nei fenomeni delle economie criminali forzate e nel grave sfruttamento in agricoltura;
3. **tempo di permanenza in Italia:** più breve è il tempo trascorso in Italia, più limitata è la comprensione da parte dei minorenni rispetto alle dinamiche sociali del Paese in cui vivono; spesso fanno riferimento a persone poco affidabili, che forniscono informazioni non sempre attendibili, aumentando il loro grado di confusione e disorientamento;
4. **conoscenza dell'italiano e livello di scolarizzazione nel Paese d'origine:** ragazzi meno scolarizzati e con un basso livello di conoscenza della lingua italiana possono più facilmente essere oggetto di inganno e, dunque, di sfruttamento;
5. **mancanza di amici della propria età o presenza di relazioni principalmente con connazionali adulti presenti in Italia da più tempo;**
6. necessità di ripagare il debito o inviare soldi a casa;
7. aver già commesso attività illegali;
8. **comunicazioni anomale con la famiglia:** la mancanza di continuità di comunicazione con i propri familiari nel Paese d'origine e la conseguente difficoltà a ricevere il loro supporto morale e materiale rendono il minorenne particolarmente vulnerabile;
9. appartenenza alla comunità LGBTQIA+.

Vulnerabilità psicologico-psichiatrica ⁽⁷⁷⁾

Nella gestione di casi di MSNA portatori di vulnerabilità ascrivibili alla dimensione psicologica-psichiatrica, è bene coinvolgere sin da subito i servizi neuro-psichiatrici, in particolare quelli etno-psichiatrici del SSN, laddove disponibili sul territorio, anche al fine di procedere al collocamento e all'adeguata presa in carico del minore. È fondamentale prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- la richiesta di nomina di un tutore con carattere di urgenza e il coinvolgimento del tutore in ogni fase del percorso di assistenza e accoglienza;
- l'utilizzo di una metodologia *child-friendly* e partecipativa, che consenta al minore di sentirsi pienamente coinvolto e padrone del proprio percorso e delle azioni intraprese nel suo superiore interesse;
- velocizzare le procedure amministrative ed evitare lungaggini burocratiche, che potrebbero avere un impatto negativo sul minore;
- coinvolgimento immediato e lungo tutto il percorso di un mediatore linguistico-culturale, preferibilmente familiare con le consuetudini del paese di origine del MSNA, per interpretarne al meglio le esternazioni e le necessità ed evitare fraintendimenti;
- laddove necessario, le indagini familiari possono essere utili per recuperare documenti sanitari precedenti alla migrazione se esistenti.



Azioni di prevenzione e supporto, per il benessere psicosociale e la salute mentale secondo l'approccio MHPSS: l'approccio alla Salute Mentale e al Supporto Psicosociale (MHPSS) delineato nelle [Linee Guida del Comitato Permanente Inter-Agenzie \(IASC\)](#) mira a proteggere e migliorare il benessere mentale e psicosociale in contesti di emergenza e di crisi, promuovendo interventi coordinati, integrati e culturalmente appropriati, che supportino la resilienza e il recupero delle persone o delle comunità colpite. Per guidare questo processo e per altre indicazioni in tema di azioni di protezione, prevenzione e supporto, si può fare riferimento al documento "[Oltre l'accoglienza Raccomandazioni della Comunità di Pratiche per la tutela della salute mentale e del benessere psicosociale di giovani migranti e rifugiati](#)"

Di seguito alcune azioni preventive e di sostegno al benessere psicosociale e alla salute mentale, basate sull'approccio MHPSS, attuabili in contesti di accoglienza:

⁽⁷⁷⁾ Per approfondimenti sul tema della vulnerabilità, si veda anche la sezione dedicata ai MSNA nel [Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza, Ministero dell'Interno](#).



AMBITO DI BENESSERE	AZIONI E STRUMENTI
Benessere Ambientale <p><u>Il benessere ambientale si riferisce alla qualità dell'ambiente fisico, comunicativo e sociale, in cui le persone sono accolte e vivono.</u> Un ambiente sano e sicuro contribuisce a ridurre il senso di insicurezza e lo stress associato all'esperienza migratoria e alle difficoltà incontrate nel nostro Paese.</p>	<p><i>Allestimento di spazi sicuri e dedicati e accessibili, quali aree comuni accoglienti, zone che garantiscano privacy, spazi dedicati ad attività psicosociali, culturali e ludico-educative.</i></p> <p><i>Supporti visuali, segnaletica in più lingue e presenza di mediazione linguistico-culturale, per facilitare la comprensione della struttura e funzione dei luoghi.</i></p>
Benessere individuale <p><u>Il benessere individuale coinvolge il supporto mirato alle esigenze personali di ciascun/a giovane migrante.</u> Contesti di accoglienza che promuovono la consapevolezza e il benessere emotivo e psicosociale aiutano a mitigare gli effetti negativi di situazioni potenzialmente traumatiche vissute, e ad accompagnare la persona, verso un futuro più stabile.</p>	<p>Attività e laboratori di sviluppo delle competenze professionali e programmi di mentoring e orientamento.</p> <p>Sostegno individuale, che può includere attività di informazione, psico-educazione, ascolto psicologico e supporto per esprimere o gestire esperienze di sofferenza.</p> <p>Si veda Vademecum per l'orientamento formativo e professionale UNICEF Italia,</p> <p>The EUAA's animated video, "Everywhere There is Life"</p> <p>Guidelines for Group Discussions on Substance Use Prevention –</p>
Benessere di gruppi e di comunità <p><u>Il benessere di gruppi e comunità riguarda la creazione di un senso di appartenenza e solidarietà tra giovani migranti.</u> La presenza di un gruppo coeso e di una comunità di riferimento offre alla persona supporto emotivo e pratico, essenziale per affrontare le sfide poste dal percorso di migrazione. Possono essere proposte esperienze che promuovano il mutuo aiuto, l'empatia, la capacità di ascolto. Queste esperienze contribuiscono a contrastare l'isolamento e fenomeni di marginalizzazione o esclusione, fattori che possono, potenzialmente, aggravare situazioni di vulnerabilità o rischio.</p>	<p><i>Attività di gruppo focalizzate sulla costruzione e consolidamento di competenze sociali e relazionali, in cui sia possibile condividere esperienze, favorire la reciprocità, sviluppare reti amicali e sentirsi parte di un contesto che sostiene e supporta. È possibile utilizzare il Kit di Espressione e Innovazione per Adolescenti: strumento di supporto psicosociale di UNICEF</i></p> <p><i>Iniziative di peer support per promuovere il sostegno tra pari favorendo lo sviluppo di competenze empatiche, di osservazione, supporto e solidarietà. È possibile utilizzare "I Support My Friends": basato sui principi del Primo Soccorso Psicologico.</i></p>

<p>Benessere legato alla conoscenza e al diritto all'informazione</p> <p>L'accesso a conoscenza e informazioni corrette, chiare e tempestive, la possibilità di fare domande e ricevere supporto e orientamento ad opportunità e servizi del territorio</p>	<p>Per i minori è possibile consultare la piattaforma digitale U-Report On The Move che offre a un canale per ricevere informazioni utili, supporto psicosociale e uno spazio per esprimere le proprie preoccupazioni (disponibile in differenti lingue).</p> <p>Per gli operatori è possibile utilizzare "Ciao, come stai? Vademedcum sulla salute mentale e il benessere psicosociale scritto per e con giovani migranti" di UNICEF</p>
<p>Rete con i servizi del territorio</p> <p>La costruzione di una rete efficace con i servizi del territorio rappresenta un elemento fondamentale per garantire un supporto integrato e coerente alle necessità della persona.</p>	<p>Mappatura delle realtà di rete: valutazione delle iniziative comunitarie esistenti per garantire interventi sostenibili e adattati alle esigenze locali per identificare e raccogliere tutti i servizi disponibili sul territorio per persone minorenni e per famiglie.</p>
<p>Definizione di flussi comunicativi e procedure per le azioni di referral</p>	<p>Si rimanda alla formazione di UNICEF online, gratuita e sempre accessibile su supporto integrato all'adolescenza e alla transizione all'età adulta, che contiene anche un modulo specifico su MSNA: https://italy.learningpassport.org/</p> <p>Per il personale di accoglienza in materia di supporto-psicosociale e di salute mentale, vedasi pag. 37 e 52-54 delle Raccomandazioni UNICEF https://www.datocms-assets.com/30196/1728465357-oltre-l-accoglienza_ita_singola.pdf</p>

Affidamento Familiare per MSNA

L'affidamento familiare è una misura di accoglienza prioritaria e preferenziale per i MSNA, definita dal quadro normativo italiano e rafforzata dalle [Linee di indirizzo sull'Affido Familiare](#) del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali aggiornate nel 2024. L'affido familiare consente al minore di vivere in un ambiente familiare protetto, promuovendo il suo sviluppo e la sua integrazione, in linea con il principio del superiore interesse e con il diritto alla protezione speciale per minori senza un ambiente familiare. Dopo aver esperito i passaggi di identificazione e avvenuta la presa in carico da parte degli enti territoriali, in primo luogo del Servizio Sociale, può essere vagliata la possibilità dell'affido familiare. Questa avviene secondo i seguenti segmenti operativi:



1. Valutazione Multidimensionale: i Servizi Sociali competenti effettuano una prima valutazione dei bisogni del minore (educativi, psicologici, sanitari e culturali), della rete familiare e promuovono la soluzione dell'affidamento familiare qualora adeguata





in base alle vulnerabilità. Si tiene conto del parere del tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni e della volontà del minore.

2. Ricerca e Selezione della Famiglia Affidataria: le famiglie affidatarie sono individuate tramite registri comunali o regionali. La selezione delle famiglie prevede colloqui, valutazioni psicologiche, visite domiciliari e una formazione obbligatoria sui bisogni specifici dei MSNA, come stabilito dalle Linee di indirizzo sull’Affido Familiare 2024.
3. Collocamento del MSNA: In base all’esito della valutazione, il minore può essere collocato presso una famiglia affidataria già valutata idonea dai servizi sociali o presso una struttura di accoglienza. La scelta è guidata dal principio di adeguatezza e necessità.
4. Ricerca e Selezione della Famiglia Affidataria: le famiglie affidatarie sono individuate tramite registri comunali o regionali. La selezione delle famiglie prevede colloqui, valutazioni psicologiche, visite domiciliari e una formazione obbligatoria sui bisogni specifici dei MSNA, come stabilito dalle Linee di indirizzo sull’Affido Familiare 2024.
5. Formalizzazione dell’Affido: l’affido è disposto dal Tribunale per i minorenni su proposta dei Servizi Sociali, con il coinvolgimento del tutore e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 47/2017. La durata dell’affido è definita caso per caso, con possibilità di revisione periodica per garantire la conformità al superiore interesse del minore.
6. Monitoraggio e Supporto Continuo: durante il periodo di affido, le famiglie affidatarie ricevono supporto regolare dai Servizi Sociali del Comune. Sono organizzati incontri periodici per monitorare il benessere del minore e l’efficacia dell’affido. Inoltre, è previsto un sostegno economico in base alle normative regionali e nazionali.

Il tutore volontario, in quanto rappresentante legale del MSNA mantiene il suo mandato distinto e in parallelo anche nel caso in cui la persona tutelata sia affidata a un singolo o a una famiglia. Nel contesto dell’affido familiare, il tutore volontario collabora con la struttura di accoglienza con cui può informare il minore di questa possibilità e segnalare il caso, con il Servizio sociale che predisponde il progetto e l’abbinamento, con la famiglia affidataria nel percorso di protezione e inclusione del MSNA.

Quali sono i compiti della famiglia/persona affidataria?

Gli affidatari hanno il compito di offrire supporto materiale, educativo ed affettivo al MSNA, provvedendo alla sua cura, nutrimento, educazione, istruzione, partecipando agli incontri periodici di verifica predisposti dal Servizio sociale e collaborando con tutrice o tutore volontario.

A chi occorre segnalare il minore tutelato per una eventuale procedura di affido?

Il Servizio sociale del Comune in cui vive il MSNA è responsabile per avviare la procedura, anche se, in alcuni territori, questo compito è delegato all’Azienda per l’Assistenza sanitaria (ASS) o all’Azienda per i Servizi alla Persona (ASP). Una volta informato il minore della procedura di affido e manifestata la sua volontà di aderirvi, è utile contattare il Servizio sociale affidatario per procedere ad una valutazione d’equipe sulla adeguatezza dell’affido



come soluzione di accoglienza e supporto alla transizione alla maggiore età per la specifica persona e, in caso positivo, riportare il caso al centro affidi e/o ai professionisti competenti a che procederanno ad individuare la risorsa affidataria idonea sulla base delle esigenze specifiche della persona.

Chi viene coinvolto nella procedura di affido?

L'affido presuppone il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno della procedura prevista: il MSNA e i suoi familiari, i membri della famiglia o la persona singola affidataria, i professionisti del Centro affidi e/o del servizio socio-sanitario, l'autorità giudiziaria (Giudice tutelare e Tribunale per i Minorenni), gli operatori del centro di accoglienza, il tutore volontario, il curatore speciale, la scuola, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

È previsto un contributo per le famiglie affidatarie?

È previsto un sostegno economico in base alle normative regionali e nazionali. L'affido familiare dei MSNA è finanziato dallo stesso fondo ministeriale cui si attinge per il collocamento nelle strutture di accoglienza per un contributo massimo di € 100,00 pro capite/pro die, nei limiti delle risorse disponibili. Dopo il compimento della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare sino ai 21 anni nella forma del prosieguo amministrativo, i fondi a disposizione dipenderanno invece dalla disponibilità di risorse a livello regionale o comunale *ad-hoc*.

Diritto alla salute

Con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a tutti i MSNA è garantito l'accesso a un pediatra o al medico di medicina generale. La Legge 47/2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei MSNA anche nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Si potrà, infatti, procedere alla richiesta di emissione della tessera sanitaria una volta inoltrata richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. Di solito, la procedura è avviata dal responsabile del centro di accoglienza, in qualità di tutore provvisorio. In base a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (78), l'iter prevede che:



- la procedura per la richiesta/rilascio del codice fiscale (CF) venga attivata direttamente dall'ASL competente sulla base del domicilio della persona tutelata;

(78) Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/Risoluzione+25+minorinonaccompagnati+del+7+giugno+2022.pdf/508bcffa-3b75-96c5-b83e-345d68cfccce> e <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/mini-guida-codice-fiscale-per-stranieri>



- l'ASL richieda all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del CF;
- l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda generi il CF e lo comunichi all'ASL richiedente;
- l'ASL comunichi il CF all'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Qualora non fosse possibile procedere nell'immediatezza al rilascio del codice fiscale, normalmente richiesto per l'emissione della tessera sanitaria, è possibile richiedere il codice STP, il quale può essere rilasciato immediatamente dopo l'ingresso del minore in struttura. Il codice regionale STP, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, assicura al cittadino straniero presente sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio e i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nei presidi pubblici ed accreditati (es. tutela gravidanza, maternità, minore età, vaccinazioni, etc.).

Dal momento che i MSNA hanno diritto all'iscrizione al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, la richiesta di codice STP dovrebbe essere avanzata in via residuale. Per esempio, può capitare che il MSNA abbia necessità di effettuare una vaccinazione obbligatoria, ma che non sia stata ancora avviata la procedura di iscrizione al SSN a causa di una rettifica anagrafica da effettuare per un errore di trascrizione al momento delle procedure di identificazione. In questi casi, vista la necessità della vaccinazione obbligatoria, si procede con la richiesta di codice STP e, successivamente, si effettuerà l'iscrizione al SSN.

Per informazioni più dettagliate consultare il [“Il diritto alla salute e il suo esercizio”](#) a cura di INMP.

Diritto all'istruzione

I MSNA sono titolari del diritto all'istruzione e soggetti all'obbligo scolastico e formativo al pari dei minori di cittadinanza italiana. L'iscrizione, quindi, non è soltanto un dovere, ma un obbligo di chi riveste ruoli di responsabilità nei loro confronti, come nel caso di tutrici e tutori volontari, se nominati. L'obbligo scolastico è assolto al completamento del primo biennio di scuola secondaria superiore di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), in un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In alternativa, è possibile assolvere l'obbligo scolastico sottoscrivendo un contratto di apprendistato, a partire da 15 anni di età, o tramite l'istruzione parentale. L'adempimento dell'obbligo scolastico è finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno



triennale entro il 18° anno di età: per tale ragione, i minori hanno diritto a ricevere istruzione e formazione fino al compimento dei 18 anni (obbligo formativo).

In virtù del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico a cui sono soggetti, è possibile procedere all'iscrizione a prescindere dalla regolarità del loro soggiorno e anche se la documentazione in possesso è incompleta o del tutto assente. La scuola dovrà procedere in questo caso all'iscrizione "con riserva", inserendo i dati dichiarati dal MSNA al momento dell'iscrizione, che verranno confermati in sede di rilascio del titolo conclusivo, fatti salvi accertamenti negativi sull'identità dichiarata dal MSNA.

Inoltre, è possibile procedere all'iscrizione a scuola in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Se al momento dell'iscrizione la scuola non dovesse più avere disponibilità di posti, questa è tenuta a indicare una scuola alternativa.





L'iscrizione anagrafica

Per i MSNA, l'iscrizione e le variazioni anagrafiche sono effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per legge, un MSNA o neomaggiorenne, titolare di un regolare permesso di soggiorno (indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale), che vive da più di tre mesi presso un centro di accoglienza o una struttura residenziale comunitaria è considerato residente e di conseguenza iscritto, a richiesta, all'anagrafe della popolazione residente.



In generale per i MSNA, anche non richiedenti asilo, si può procedere all'iscrizione nella forma della convivenza anagrafica (i tempi dell'iscrizione sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria).

Generalmente, in caso di prima iscrizione anagrafica, al cittadino straniero viene richiesta prova dell'identità mediante esibizione del passaporto o di altro documento equivalente. Molto spesso i MSNA sono privi di passaporto o altro documento equivalente. Il Ministero dell'Interno ha però chiarito che l'iscrizione anagrafica non può mai essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equivalente nei casi di cittadini stranieri che ne siano privi e si trovino nell'impossibilità di richiederne copia alle rappresentanze diplomatiche, come i richiedenti e i titolari di protezione o di alcuni permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario poiché, in ogni caso, l'identificazione è possibile ed avviene sulla base delle generalità riportate sul titolo di soggiorno.

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, il rappresentante legale accompagna il MSNA presso l'ufficiale dell'anagrafe comunale entro i sessanta giorni successivi, per procedere con il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, esibendo il titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a cancellare il MSNA dall'anagrafe della popolazione residente trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso o carta di soggiorno.

Nel caso di MSNA richiedenti protezione internazionale, l'iscrizione anagrafica è effettuata sulla base della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione che costituisce permesso di soggiorno provvisorio. All'iscrizione nella forma della convivenza anagrafica si accompagna il diritto al rilascio di carta d'identità valida per 3 anni sul territorio nazionale. In caso di comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o allontanamento non giustificato, si verifica la cancellazione anagrafica con effetto immediato.

L'iscrizione anagrafica è il presupposto per l'esercizio di importanti diritti sociali fondamentali ai fini dell'integrazione sociale dei MSNA, in particolare:

- il rilascio della carta d'identità e delle certificazioni anagrafiche per richiedere la patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera;



- l'accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previste da ogni Comune, ad esempio quelle basate sulle condizioni di reddito;
- l'accesso ad altri diritti sociali, tra i quali la partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per l'affitto o l'acquisto della prima casa;
- l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

La mancata iscrizione anagrafica non preclude l'esercizio del diritto alla salute e allo studio, né può giustificare il mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura del luogo di dimora e che è la regolarità del soggiorno a costituire il presupposto per l'iscrizione anagrafica, e non il contrario.





INFORMAZIONI UTILI IN PILLOLE

Fondi per l'accoglienza dei MSNA: riferimenti normativi e circolari

(a) Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA

La legge di stabilità 2015, n.190/2014, art. 1, co. 181, ha trasferito al Ministero dell'Interno le risorse relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 23, comma 11, quinto periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012.

Attraverso tale fondo viene erogato un contributo per sostenere gli enti locali che accolgono i MSNA presso strutture autorizzate e/o accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia dei minori, o tramite affido familiare. Tale contributo viene erogato nei limiti delle risorse disponibili e ogni eventuale differenza con il costo effettivo sostenuto dal comune è onere di quest'ultimo.

Il Ministero ha indicato alle Prefetture le procedure da trasmettere agli Enti Locali per la presentazione delle domande di accesso al Fondo ⁽⁷⁹⁾ e, al fine di garantire la trasparenza e lo snellimento dell'azione amministrativa, ha comunicato ai Comuni che hanno l'obbligo di alimentare il SIM ⁽⁸⁰⁾ di utilizzare i dati già inseriti nella suddetta banca dati per produrre il modello A, necessario per accedere al Fondo Nazionale per i MSNA.

La mancata trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalle circolari, ivi compresi i modelli B relativi alla rendicontazione dei contributi già ricevuti, comporta l'inammissibilità di eventuali richieste successive; qualora il Ministero evidenzi una carenza documentale, una volta sanata la stessa, sarà necessario trasmettere una nuova istanza di accesso al fondo.

È stato comunicato ⁽⁸¹⁾, per il tramite delle Prefetture, che l'importo massimo del contributo era stato aumentato nella misura massima di € 60,00 pro die pro capite, IVA inclusa; il suddetto massimale è successivamente stato aumentato fino ad un massimo di € 100,00⁽⁸²⁾.

Per quanto riguarda il rimborso ai tutori volontari, ⁽⁸³⁾ sono state fornite alle Prefetture le indicazioni per la presentazione delle richieste sulla base delle previsioni del relativo Decreto interministeriale. Per essere considerata ammissibile, la richiesta deve essere trasmessa alla prefettura competente utilizzando unicamente la modulistica di cui all'allegato 1 del D.M. 8 agosto 2022, compresi gli allegati specifici per ciascuna diversa categoria di rimborso.

⁽⁷⁹⁾ Circolare n. 4822 del 05.05.15

⁽⁸⁰⁾ Circolare n. 2811 del 06.03.19

⁽⁸¹⁾ Circolare n. 16153 del 19.05.22

⁽⁸²⁾ Circolare n. 42833 del 14.11.2022 e 23156 del 28.05.2025

⁽⁸³⁾ Circolari n. 35835 del 28.09.2022 e n. 39050 del 20.10.2022



(b) Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo

Il decreto ministeriale del 18 novembre 2019 (84) definisce le "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)".

Il decreto disciplina le procedure degli enti locali per la presentazione delle nuove richieste di contributo per un primo ingresso nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e delle domande di prosecuzione per i servizi di accoglienza già in essere.

Il decreto contiene anche le disposizioni relative alla gestione delle attività SAI, con lo specifico delle linee guida dei servizi, che da sempre ne costituiscono il tratto distintivo.

(c) Fondo Accoglienza Migrazione e Asilo

Il Fondo è uno strumento finanziario previsto dall'Unione Europea a favore degli Stati membri per migliorare e promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, in tutti gli aspetti del fenomeno, dall'Asilo, all'integrazione sociale, fino al Rimpatrio nei Paesi d'origine.

Il SIM: cos'è e a cosa serve

L'articolo 9, comma 1 della legge 47/2017, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), in attuazione dell'articolo 19, comma 5 del D.Lgs. 142/2015, ai sensi del quale l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza e al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Il SIM si configura principalmente come un sistema informativo in grado di censire la presenza e gli eventi più rilevanti del percorso dei minori: il ritrovamento sul territorio, il collocamento presso le strutture d'accoglienza, lo svolgimento delle pratiche amministrative, eventuali percorsi di integrazione e l'uscita dalla competenza per compimento della maggiore età. Il Sistema garantisce un livello di monitoraggio costante e trasparente grazie all'implementazione diretta da parte delle Amministrazioni che hanno diritto ad accedere alla piattaforma e alla pubblicazione e alla messa a disposizione dei dati presenti. Infatti, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti elabora e pubblica rapporti semestrali di monitoraggio sui dati dei minori non accompagnati presenti, consultabili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'attività di monitoraggio è stata ulteriormente potenziata attraverso la realizzazione di una dashboard interattiva che garantisce la consultazione su base mensile dei dati relativi alle presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio.

(84) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/04/19A07582/sg>



Nello spirito di una sinergica e fattiva collaborazione sul tema dei minori stranieri non accompagnati, è stata concordata con il Ministero dell'Interno una procedura che consente ai Comuni e alle Prefetture, soggetti legittimati ad alimentare il SIM, di utilizzare i dati già inseriti nella suddetta banca dati per produrre il modello necessario ad accedere al Fondo nazionale per i MSNA.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 231/2023 recante il "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", è stato emanato ai sensi dell'art. 12, il decreto direttoriale n. 118 del 2 dicembre 2024 che disciplina le categorie di dati personali contenuti nel Sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati (SIM), i soggetti legittimati, il periodo di conservazione e le misure di sicurezza adottate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il decreto è stato adottato nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel DPR 231/2023, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, per i quali è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. È corredata inoltre da due allegati:

1. [Allegato A Competenze Attori Istituzionali](#) con cui vengono elencati i soggetti legittimati da legge a operare nel SIM e dettagliate per ciascuno di essi le operazioni eseguibili. Per informazioni più dettagliate relative ai profili disponibili sul SIM;
2. [Allegato B: Misure tecniche e organizzative](#) del titolare del trattamento dei dati elaborato con il supporto della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

Per maggiori informazioni su attivazione delle utenze e modalità di utilizzo del SIM è possibile rivolgersi a:

Email: assistenzasim@lavoro.gov.it

Telefono: 06.46832010 (lunedì dalle 14.00 alle 16.00; mercoledì dalle 10.00 alle 12.00).

Sito web: SIM - Sistema Informativo Minori | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

I MSNA coinvolti nei procedimenti penali

Il Ministero della Giustizia esercita competenze relativamente ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) nel momento in cui il minore abbia compiuto i 14 anni ed entri nel circuito della giustizia penale minorile, essendo riconosciuta l'imputabilità. In tali casi, le competenze sono attribuite al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa), che svolge le seguenti funzioni:

- Garantisce l'esecuzione dei provvedimenti penali disposti dall'Autorità Giudiziaria Minorile;

- Cura le relazioni istituzionali con la magistratura minorile, gli enti locali, enti pubblici e privati, il volontariato, il mondo del lavoro e le imprese, per la realizzazione di attività socioeducative e di prevenzione della devianza (ai sensi del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84).

L'aumento significativo della presenza di MSNA coinvolti in procedimenti penali – spesso provenienti da contesti di forte deprivazione materiale, affettiva e morale, talvolta attratti da reti criminali o responsabili di condotte predatorie – ha comportato un incremento delle misure penali sia custodiali sia non custodiali disposte dall'Autorità Giudiziaria minorile.

Ne consegue un numero crescente di prese in carico da parte dei Servizi Minorili della Giustizia, che comprendono:

Strutture residenziali:

- Centri di Prima Accoglienza (CPA);
- Istituti Penali per i Minorenni (IPM);
- Comunità Ministeriali:
 - Comunità per Minori – Bologna
 - Comunità per Minori – Catanzaro
 - Comunità per Minori - Reggio Calabria;

Esecuzione esterna:

- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

In particolare, negli Istituti Penali per Minorenni del Nord Italia, la presenza di MSNA è ormai estremamente rilevante, con percentuali che in alcuni casi superano il 50% della popolazione detenuta. I percorsi di intervento risultano particolarmente complessi, a causa di condizioni personali deteriorate e assenza di riferimenti socioaffettivi, presenza di pregresse dipendenze da sostanze psicoattive e farmaci, disagi psichici latenti, spesso riconducibili ai traumi migratori. Ciò induce spesso tali minori ad agire comportamenti oppositivi e violenti.

Al fine di prendere doverosamente in carico tali situazioni ed in coerenza con i principi (ri)educativi, è stata introdotta la presenza di figure professionali specializzate, quali psicologi, psichiatri, etno-psichiatri e mediatori culturali, e un rafforzamento del lavoro educativo in équipe, attraverso la progettazione individualizzata degli interventi educativi.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità ha dunque avviato un percorso di riforma strategica, che ripensa il ruolo degli IPM come luoghi di intervento rieducativo qualificato, capaci di accogliere un'utenza sempre più complessa.

L'approccio del Dipartimento si fonda su: percorsi educativi personalizzati, costruiti in équipe; attività trattamentali stimolanti, diversificate e aderenti ai bisogni; impiego di figure professionali specializzate, come educatori, psicologi ex art. 80 O.P., funzionari pedagogisti, etno-psichiatri, mediatori culturali; collaborazione sinergica tra operatori, direttori, comandanti e personale di Polizia Penitenziaria, con una rinnovata attenzione alla formazione



e alla centralità del ruolo dell'agente, anche attraverso moduli di formazione centrati sulla prevenzione dei conflitti.

Uno degli ambiti più rilevanti riguarda la salute mentale dei minori detenuti ed in particolar modo dei minori stranieri non accompagnati. L'assistenza sanitaria penitenziaria, inclusa quella psichiatrica, è oggi di competenza delle Regioni, in base al D.P.C.M. 1 aprile 2008, che ha trasferito tali funzioni al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, consapevole della stretta connessione tra benessere psico-fisico e rieducazione, il Ministero si è impegnato e continua ad impegnarsi a facilitare percorsi di cura adeguati, anche attraverso l'assunzione di nuovi psicologi ed il potenziamento delle équipe multidisciplinari, assicurando altresì l'assistenza di figure religiose di riferimento.

Il Dipartimento ha promosso, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 14 settembre 2022, la creazione di Comunità sperimentali ad alta integrazione socio-sanitaria per minori (e giovani adulti) con disagio psichico e/o dipendenze. Contemporaneamente si è dato impulso alla nascita di nuove comunità filtro e strutture co-gestite con enti locali e privato sociale, capaci di accogliere in modo efficace i MSNA privi di domicilio.

Circa le problematiche relative all'accertamento dell'età dei MISNA, le Direzioni dei Servizi Minorili, in caso di fondati dubbi, segnalano i casi all'Autorità Giudiziaria che è titolata a disporre accertamenti medici e documentali, secondo le modalità previste dall'art. 19-bis del D.Lgs. 142/2015 (introdotto dalla Legge 47/2017) e dall'art. 8 del D.P.R. 448/1988 ed a provvedere, in caso di accertamento di maggiore età, all'eventuale inserimento nel circuito detentivo degli adulti.

Qualora, a seguito degli accertamenti o delle verifiche documentali, venga stabilito che il minore ha meno di 14 anni, e dunque non è imputabile secondo l'ordinamento penale minorile, il giudice può adottare una misura di sicurezza, che viene eseguita dai Servizi Sociali degli Enti Locali, ai quali il minore viene affidato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati)
2. LEGGE 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia
3. CODICE CIVILE. Aggiornato con le ultime modifiche legislative introdotte, da ultimo, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
4. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, 1989
5. DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
6. CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE, 1999 (No. 182).
7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
8. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. LEGGE 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
10. CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI (Convenzione di Varsavia), 2005.
11. DIRETTIVA (UE) 2011/36 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
12. DIRETTIVA (UE) 2024/1712 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
13. DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
14. LEGGE 14 novembre 2012, n. 203. Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.
15. REGOLAMENTO 604/2013/UE (REGOLAMENTO DUBLINO) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) e regolamento di esecuzione n. 1560/2003 della Commissione come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 118/2014.



16. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
17. DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
18. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 1 settembre 2016. Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.
19. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234. Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
20. LEGGE 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
21. DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Convertito con L. 132/2018.
22. DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2019. Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).
23. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in LEGGE 173/2020. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
24. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2022, n. 191. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
25. LEGGE 5 MARZO 2023, N. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
26. LEGGE 13 NOVEMBRE 2023 N. 159. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
27. LEGGE 1 DICEMBRE 2023 N. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di

immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

28. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2024, n. 98. Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.
29. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2023, n. 231. Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
30. LEGGE 9 dicembre 2024, n. 187. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
31. DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251. Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.





Elenco delle tabelle

Tabella 1. Le tipologie di struttura di accoglienza per MSNA e riferimenti normativi	13
Tabella 2. Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di rintraccio	24
Tabella 3. Procedura di presa in carico di MSNA a seguito di sbarco.....	33
Tabella 4. Procedure di primo inserimento	38
Tabella 5. Azioni interne al Progetto connesse alla prima fase di accoglienza del MSNA	46



Elenco delle figure

Figura 1. Diagramma di flusso per l'allocazione dei MSNA a seguito di rintraccio o di sbarco23



Il presente documento è stato elaborato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione), con il supporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), e la collaborazione di Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione), Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).



MINISTERO
DELL'INTERNO

